SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero della difesa

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1996.

Approvazione dei programmi degli studi compiuti dagli ufficiali del genio navale e delle armi navali presso l'Accademia navale di Livorno, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma di laurea presso talune facoltà.

96A3283

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 1° febbraio 1996.

Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi.

96A3337

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e di sport.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro per i beni culturali e ambientali Valter Veltroni è stato conferito l'incarico per lo spettacolo e lo sport;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro Valter Veltroni è delegato ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo e di sport, ivi comprese la materia dell'impiantistica sportiva, attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3496

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Lamberto Dini in materia di italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro degli affari esteri on. dott. Lamberto Dini e stato conferito l'incarico per gli italiani all'estero;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro Lamberto Dini, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e in particolare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per disciplinare il diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero nelle elezioni legislative e amministrative, nonché a promuovere sul piano interno tutte le misure appropriate, anche con riferimento all'AIRE centrale, per assicurare concretamente l'espletamento del voto stesso.

Il Ministro, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri, è delegato in particolare ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione di iniziative normative nelle seguenti materie:

le politiche generali concernenti i diritti delle collettività degli italiani all'estero, con particolare riferimento alle indicazioni emerse nelle Conferenze internazionali e nazionali;

la promozione dell'informazione delle collettività italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana;

l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni in favore delle comunità all'estero, nonché le provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero, anche ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.

Art. 2.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro si avvale del Dipartimento per gli italiani nel mondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in coordinamento con la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri.

In tale contesto, il Ministro è altresì delegato a:

designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso il Ministero degli affari esteri;

costituire, d'intesa con la predetta Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, commissioni di studio e consulenza a gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3497

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Antonio Di Pietro in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro dei lavori pubblici dott. Antonio Di Pietro è stato conferito l'incarico per le aree urbane;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane dott. Antonio Di Pietro è delegato ad esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, ecc.;

b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, con riferimento all'art. 6, comma 3;

c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma Capitale della Repubblica (d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);

e) legge 18 marzo 1991, n. 99, recante interventi urgenti per opere connesse alla Esposizione internazionale Colombo '92;

f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane;

g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;

i) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12, così come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici, anche attraverso società miste.

2. Al Ministro sono inoltre delegati ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane, nonché la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e delle problematiche relative al Giubileo dell'anno 2000, con esclusione delle presidenze della Commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, nonché della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.

3. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane esercita, altresì, i seguenti compiti:

a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di parcheggi e di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPE e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;

b) interventi della Amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori nocivi, attraverso idonee misure, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* e determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziarie, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione, l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle aree metropolitane;

e) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

f) designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

g) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma, nonché iniziative per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo;

h) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi finalizzati alla ottimizzazione dei servizi pubblici nelle aree urbane;

i) elaborazione di proposte per la costituzione da parte del Presidente del Consiglio di un organo di coordinamento dei rapporti fra lo Stato e le aree urbane e metropolitane, finalizzato alla promozione delle attività economiche, sociali, culturali ed alla introduzione di tecnologie innovative nelle aree urbane e metropolitane;

l) la presidenza del Comitato nazionale per Habitat II - Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani, ivi comprese le attività conseguenti alla Conferenza medesima.

4. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, e dell'ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3498

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Pier Luigi Bersani in materia di turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dott. Pier Luigi Bersani è stato conferito l'incarico per il turismo;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la vigente normativa in materia di turismo e di spettacolo ed in particolare il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro Pier Luigi Bersani è delegato ad esercitare le funzioni in materia di turismo attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3499

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Franco Bassanini è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 18 maggio 1996, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali, prof. Franco Bassanini, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

1. *Funzione pubblica:*

a) l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

2) *Affari regionali:*

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; la costituzione e la nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3500

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia di solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco, deputato al Parlamento, è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on. Livia Turco, deputato al Parlamento, è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le politiche per la famiglia, avvalendosi anche dell'Osservatorio permanente sulla famiglia;

b) le politiche per i minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative necessarie — ivi compresi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale — anche tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», avvalendosi anche dell'Osservatorio nazionale per i problemi dei minori e del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia;

c) le politiche per l'adozione, assumendo, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e, con riferimento all'adozione internazionale, iniziative di modifica della legislazione, anche in relazione ad accordi internazionali;

d) le politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante l'attuazione ed il coordinamento dei programmi dell'Unione europea denominati «Gioventù per l'Europa» e «Servizio volontario europeo per i giovani»;

e) le politiche per gli anziani, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

f) le politiche contro l'esclusione sociale ed in particolare le azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

g) la costituzione di una banca dati finalizzata all'elaborazione delle politiche sociali nelle materie delegate e al collegamento con le attività delle altre amministrazioni pubbliche ed in particolare delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

h) la definizione di interventi riguardanti i servizi sociali, anche mediante la previsione di utilizzo di obiettori di coscienza d'intesa con il Ministro della difesa, nonché mediante forme di sostegno e collaborazione con i soggetti del «terzo settore»;

i) il coordinamento delle iniziative relative all'accoglienza di immigrati, profughi e nomadi;

l) le politiche per contrastare il diffondersi delle alcoldipendenze;

m) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti in Italia e all'estero, in particolare nell'Unione europea, nelle materie oggetto della presente delega, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Il Ministro è altresì delegato:

1) a promuovere la riforma dei servizi sociali;

2) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

3) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione;

4) ad assicurare l'applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

5) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro già denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarietà sociale;

6) a provvedere, nelle materie di cui alla presente delega, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

7) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

8) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui alla presente delega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 marzo 1996, n. 308.

Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 dell'11 giugno 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 29 agosto 1977;

Preso atto della Direttiva comunitaria n. 75/445/CEE del 26 giugno 1975, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità economica europea del 26 giugno 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 3 agosto 1982;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la relativa comunicazione inviata dal Consiglio di Stato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 145/95 in data 9 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli enti, ditte o privati che intendono far iscrivere cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali di cui all'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una copia debitamente compilata della scheda semplificata di identificazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della documentazione sui risultati di prove preliminari aventi come oggetto la valutazione del comportamento del nuovo clone per lo meno nei riguardi dei caratteri fondamentali di cui all'art. 4 ed eseguite con le modalità ed i criteri di cui all'art. 5.

2. A norma dell'art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269, la Commissione nazionale del pioppo costituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1968 e nel seguito indicata semplicemente CNP, provvede, attraverso istituti di ricerca appositamente designati, alla valutazione delle caratteristiche dei cloni di pioppo con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformità alle norme di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e ne propone l'iscrizione nel Registro nazionale dei cloni forestali, nel seguito indicato semplicemente RNCF.

Art. 2.

1. Per l'accettazione delle domande di cui all'art. 1 la Commissione nazionale del pioppo sente il parere del proprio Comitato tecnico di cui all'art. 3. In caso di accoglimento della domanda il clone viene considerato «in corso di osservazione e sperimentazione»; il selezionatore od il richiedente da lui debitamente autorizzato si impegna a consegnare tempestivamente agli Istituti di cui all'art. 1, comma 2, il materiale di vivaio secondo le modalità stabilite dagli Istituti medesimi.

2. Gli esami relativi ad un clone «in corso di osservazione e sperimentazione» possono terminare anche prima della conclusione della sperimentazione ufficiale per i motivi di cui al punto 1.3 dell'allegato *C* al decreto del Presidente ella Repubblica n. 494/82, oppure se da osservazioni preliminari il Comitato tecnico di cui al comma 1 desume con ragionevole certezza che tale clone non può superare i requisiti richiesti per la registrazione. Tale decisione viene assunta con provvedimento motivato del Presidente della CNP, su proposta del Comitato tecnico. Se la sperimentazione ha dato esito soddisfacente la CNP propone l'iscrizione del clone nel RNCF.

3. Per ogni clone iscritto nel RNCF viene nominato un responsabile della conservazione in purezza. L'affidamento della responsabilità è disposto dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali con il medesimo provvedimento di iscrizione e sentito il parere della CNP. L'affidamento può essere richiesto dal selezionatore, dal detentore dei diritti sul clone o ai loro aventi causa e, in mancanza di essi, da un istituto, ente od altro soggetto che offra la garanzia del mantenimento in purezza del clone.

4. Prototipi di tutti i cloni iscritti nel RNCF vengono conservati, oltre che presso il selezionatore od il detentore, anche in almeno due arboreti, gestiti per la CNP dall'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dall'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo o dal Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma.

5. Il Presidente della CNP su richiesta del Comitato tecnico propone al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dal RNCF di quei cloni di pioppo che per comprovati motivi non risultano più consigliabili per la coltivazione. La cancellazione avviene con decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Ai fini delle proposte da formulare per l'iscrizione nel RNCF e per i pareri circa l'accettazione dei cloni da considerare «in corso di osservazione e sperimentazione» di cui agli articoli precedenti, la CNP nomina un Comitato tecnico costituito da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:

a) Direzione generale per le risorse forestali, montane ed idriche;

b) Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

c) Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato;

d) Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma;

e) Istituto per la ricerca sul legno di Firenze;

nonché da:

f) un rappresentante dei pioppicoltori, nominato dalle Associazioni agricole facenti parte della CNP;

g) un esperto di pioppicoltura nominato dalle regioni in cui è costituito il Comitato regionale del pioppo od altro organismo equivalente.

2. Per ogni membro viene nominato un supplente.

3. Il Comitato tecnico nomina fra i suoi membri il presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Il segretario della CNP è anche segretario del Comitato tecnico.

4. Se un clone viene proposto per la registrazione da un ente, ditta o privato rappresentato nel Comitato tecnico, il relativo rappresentante si deve astenere dalla discussione e dalla votazione riguardante il clone medesimo.

5. Per lo studio di problemi particolari il Comitato tecnico può servirsi di esperti che intervengono alle riunioni a titolo consultivo senza diritto di voto.

Art. 4.

1. Ai fini della registrazione il Comitato tecnico prende in considerazione i seguenti elementi:

— caratteri morfologici e fenologici utili per l'identificazione dei materiali di base e caratteri descrittivi della qualità del legno rilevati, secondo le norme di cui agli allegati 2 e 3, nei pioppeti comparativi e nei vivai di cui agli allegati 4 e 6;

— caratteri di comportamento e di produzione, in parte fondamentali ed in parte supplementari, sulla base dei quali viene formulato, con le metodologie previste dal presente decreto ed in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/82, allegato *C*, il giudizio di superiorità di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 494/82.

2. Sono considerati fondamentali ai fini della sperimentazione i seguenti caratteri di comportamento e di produzione (tra parentesi vengono indicati il/i clone/i testimone/i, dal confronto con il/i quale/i viene espresso il giudizio sulla superiorità del nuovo clone, e l'allegato al presente decreto o la norma europea in cui compaiono le modalità di esecuzione delle prove):

a) produzione rapportata alla superficie investita («I-214» ed eventuale altro clone; allegato 4);

b) resistenza a «macchie brune» («I-214»; allegato 5);

c) resistenza a *Marssonina brunnea* (Boccalari; allegato 5);

d) resistenza a *Venturia populina* («Luisa Avanzo»; allegato 5);

e) resistenza a *Melampsora spp.* («I-214»; allegato 5);

f) curvatura del fusto («I-214»; EN 1310*).

3. Sono supplementari i seguenti caratteri, ognuno dei quali deve concorrere al giudizio finale sull'idoneità alla registrazione soltanto se richiesto dalla CNP all'atto della designazione degli Istituti incaricati delle prove:

g) resistenza a *Phloeomyzus passerinii* («I-214»; allegato 5);

h) resistenza al virus del mosaico (PMV) («Lux»; allegato 5);

i) resistenza a *Discosporium populeum* («I-214»; allegato 5);

l) resistenza al vento («I-214» ed altro eventuale clone; allegato 5);

m) attecchimento delle pioppelle («I-214» ed eventuale altro clone; allegato 6);

n) caratteristiche meccaniche, chimiche ed anatomiche del legno, considerate anche singolarmente («I-214»; allegato 7);

o) caratteristiche qualitative dei fusti delle piante in piedi («I-214»; prEN175.4502*).

---

* Norme del Comitato europeo di normalizzazione.

4. Per i caratteri di cui ai numeri 1, 2, 6, 10, 12 e 13 il giudizio viene espresso sulla base del comportamento dei cloni in piantagioni comparative da realizzarsi a cura del selezionatore con le modalità riportate nell'allegato 4. A questo fine il selezionatore dovrà indicare con ragionevole anticipo alla CNP i vivai di provenienza del materiale di impianto, l'ubicazione dei terreni destinati alla piantagione ed il relativo disegno sperimentale, in modo che i rappresentanti della CNP possano svolgere i dovuti controlli e fornire gli opportuni suggerimenti.

5. Per quanto riguarda i caratteri di cui ai numeri 3, 4, 5, 7, 8, 9 ed 11 il giudizio viene espresso sulla base del comportamento dei cloni impiantati *ad hoc* dagli istituti incaricati od in prove di laboratorio eseguite dagli stessi istituti.

Art. 5.

1. Per l'ammissione alla sperimentazione il selezionatore deve produrre i dati di prove preliminari da lui direttamente eseguite o fatte eseguire, per suo conto, da istituti, enti o liberi professionisti iscritti all'albo dei biologi o dei dottori agronomi e dei dottori forestali. I metodi per l'esecuzione di dette prove possono discostarsi da quelli previsti per la sperimentazione di cui al presente decreto, ma devono avere comunque validità scientifica. I dati devono essere espressi in forma quantitativa e consentire un'interpretazione statistica corretta delle fonti di variabilità genetica, ambientale e di errore sperimentale.

2. Le prove preliminari devono avere come oggetto perlomeno i caratteri fondamentali di comportamento e produzione; altri caratteri, tra i supplementari, possono essere inclusi a discrezione del selezionatore. Dette prove devono includere i medesimi cloni testimoni previsti per la sperimentazione ufficiale (art. 4).

3. I risultati delle prove preliminari devono essere espressi in forma di relazione che, per ogni carattere, includa:

a) descrizione dei materiali e metodi impiegati;

b) esposizione dei risultati ottenuti;

c) discussione dei risultati.

4. Il Comitato tecnico, esaminata la relazione, può:

a) respingere la domanda di ammissione alla sperimentazione se, in base ai dati presentati, si può presumere con ragionevole certezza che il clone non possiede i requisiti di superiorità richiesti per la registrazione;

b) respingere la relazione in tutto o in parte quando questa non dia garanzie sufficienti di attendibilità dei dati prodotti;

c) approvare la relazione e ammettere il clone alla sperimentazione ufficiale.

Art. 6.

1. La durata della sperimentazione per l'accertamento delle caratteristiche elencate all'art. 4 viene fissata, a giudizio del Comitato tecnico, in base alla lunghezza dei turni caratteristici delle spaziature adottate nei pioppeti comparativi ed agli scopi dichiarati dal selezionatore.

2. I caratteri per i quali deve essere valutata la significatività statistica delle differenze (alla soglia del 95%) rispetto ai cloni testimoni sono quelli che, a norma dell'art. 4, sono stati individuati come fondamentali, nonché quelli supplementari espressamente indicati dalla CNP.

3. Il Comitato tecnico esprime parere favorevole per l'iscrizione al RNCF quando vengono soddisfatte entrambe le sottoelencate condizioni:

a) presenza di superiorità significativa per uno o più caratteri tra quelli indicati al secondo comma; nel caso di superiorità significativa per un solo carattere, i valori di almeno altri due caratteri devono raggiungere come minimo i valori medi dei cloni testimoni per i due catatteri in questione;

b) assenza di inferiorità significativa per uno o più caratteri tra quelli indicati al secondo comma, salvo il caso in cui il Comitato tecnico, in base all'entità reale delle differenze riscontrate, il loro peso economico ed i riflessi che esse possono avere sulla coltura in caso di diffusione del clone, ritenga tale inferiorità compensata dalla superiorità per altri caratteri indicati nel secondo paragrafo.

4. Su parere favorevole espresso dal Comitato tecnico, la CNP propone l'iscrizione del clone nel RNCF.

Art. 7.

1. Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vistati dal proponente, fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 136

ALLEGATO 1

Scheda semplificata d'identificazione

1. Nome del clone (in osservanza delle norme del Codice Internazionale di Nomenclatura delle Varietà Vegetali).

2. Nome e indirizzo del Selezionatore.

3. Nome e indirizzo del Detentore (se diverso dal Selezionatore).

4. Specie (se ibrido interspecifico indicare le specie parentali).

5. Origine (incrocio controllato, impollinazione libera, selezione entro cultivar già esistente, propagazione di un soggetto spontaneo).

6. Notizie sui genitori e/o sulle località di raccolta.

7. Sesso.

8. Anno di ottenimento del semenzale (se il clone è stato ottenuto mediante impollinazione controllata o impollinazione libera di un soggetto femminile noto) oppure anno di primo prelievo di materiale di propagazione (se il clone è stato ottenuto per propagazione di un soggetto spontaneo).

9. Anno d'impianto e ubicazione dei prototipi, ossia dei soggetti disponibili più vecchi (in ogni caso di età non inferiore a otto anni).

10. Ubicazione dei vivai in cui viene allevato il clone.

11. Ubicazione delle piantagioni già esistenti.

Il Selezionatore (o il Detentore, se soggetti diversi) si impegna a mettere a disposizione materiale d'impianto (talee e pioppelle) per i controlli nella quantità che verrà richiesta dalla CNP o dagli Istituti da essa designati.

Data_______________

Il Selezionatore
o il Detentore

____

ALLEGATO 2

Scheda per la descrizione dei caratteri morfologici e fenologici.

Notizie generali
1. Nome del clone
2. Nomi e/o sigle utilizzati durante la sperimentazione
3. Selezionatore
4. Detentore
5. Responsabile della conservazione in purezza proposto dal Selezionatore
6. Riferimenti ad eventuali brevetti per novità vegetali
7. Specie
8. Origine
9. Notizie sui genitori e/o sulle località di raccolta

Caratteri sessuali (alberi adulti)
10. Sesso
11. Numero di stami (per cloni maschili)
12. Numero di valve nelle capsule (per cloni femminili)
13. Lunghezza dei grappoli maturi (per cloni femminili)
14. Colore degli stimmi (per cloni femminili)

Fenologia fogliare (pioppelle in vivaio)
15. Precocità dello sboccio
16. Colore allo sboccio

Foglie (pioppelle in vivaio)
17. Lunghezza del lembo fogliare
18. Larghezza massima del lembo fogliare
19. Rapporto larghezza massima/lunghezza (in per cento)
20. Lunghezza del picciolo
21. Rapporto lunghezza picciolo/lunghezza lembo (in per cento)
22. Angolo tra la nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore
23. Numero di glandule alla base delle foglie
24. Forma generale del lembo fogliare
25. Forma generale della base del lembo fogliare
26. Forma dell'inserzione del picciolo
27. Forma dell'apice
28. Pubescenza pagina inferiore
29. Pubescenza del picciolo
30. Ondulazione del margine

Fusto (pioppelle in vivaio)
31. Sezione del fusto
32. Pubescenza del fusto
33. Forma delle lenticelle
34. Dispersione delle lenticelle
35. Angolo tra il fusto e i rami nelle pioppelle di un anno

Gemme (pioppelle in vivaio)
36. Lunghezza
37. Forma
38. Forma dell'apice
39. Disposizione

Note esplicative per la compilazione della scheda di cui all' All. 2.

I rilevamenti necessari a raccogliere le informazioni elencate nella scheda vanno eseguiti sugli alberi adulti dei pioppeti di cui all'All. 4 e delle pioppelle dei vivai di cui all'All. 6.

Per l'espressione dei caratteri quantitativi (11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 e 36): dovrà essere riportato il valore medio seguito da ± deviazione standard:

esempio: $m \pm s$

ove per $$m = \frac{1}{ij} \sum_{ij} x_{ij}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{ij-1} \sum_{ij} \left[x_{ij} - m\right]^2}$$

con i: numero di pioppelle/ amenti/ grappoli
j: numero di foglie/ fiori/ capsule

Per l'espressione dei caratteri qualitativi si dovrà fare riferimento alle categorie utilizzate dall'UPOV per i caratteri corrispondenti. Si indicherà per ciascuno la classe modale (tra parentesi la sua frequenza relativa) e le altre classi in cui cadono le altre osservazioni:

esempio: 3 (0,5) + 2, 4

classe modale 3 con metà delle osservazioni
altre classi rappresentate la 2 e la 4

1. Il nome dovrà essere approvato dalla Commissione Nazionale del Pioppo su proposta del Selezionatore, in osservanza delle norme del Codice Internazionale di Nomenclatura delle Varietà Vegetali.

3, 4, 5. Nome (o ragione sociale) e indirizzo.

7. Nome botanico della specie cui appartiene il clone ovvero cui appartengono i genitori nel caso si tratti di ibrido interspecifico.

8.
a. Incrocio controllato (madre e padre noti)
b. Impollinazione libera di un soggetto femminile noto
c. Propagazione vegetativa di un soggetto appartenente a cultivar già esistente
d. Propagazione vegetativa di un soggetto spontaneo

9. Con riferimento a quanto riportato al punto 8 andranno indicati nel caso:
a. Identità e luogo d'origine di entrambi i genitori
b. Identità e luogo d'origine della madre nonché la località dove sono stati raccolti i semi
c. Nome della cultivar, sua zona di coltivazione e luogo dove è avvenuto il prelievo di materiale per la propagazione
d. Identità e ubicazione del genotipo moltiplicato

In ogni caso, se possibile, indicare latitudine e longitudine dei luoghi d'origine.

11. Si dovrà contare il numero di stami di 2 fiori prelevati dalla porzione centrale di ciascuno di 5 amenti.

12. Si dovrà contare il numero di valve di 3 capsule prelevate dalla porzione centrale di ciascuno di 10 amenti.

13. Si dovrà esprimere il dato come valore medio e deviazione standard di 30 grappoli maturi.

14. Si dovranno esaminare almeno dieci amenti:

- verde	1
- rosa	2

15. Si dovrà considerare la data di raggiungimento della fase fenologica 2 (metodo Castellani *et al.* - fig. 1) esaminando le prime quattro gemme, ben conformate, al di sotto di quella apicale in almeno 3 pioppelle all'inizio del secondo anno di vivaio.
I dati saranno espressi in base alle categorie seguenti (tra parentesi i cloni di riferimento che dovranno essere presenti nei vivai in cui verranno compiute le osservazioni):

- molto precoce	1
- tra molto precoce e precoce ('Rochester')	2
- precoce ('Fritzi Pauley')	3
- tra precoce e media ('I-214')	4
- media (*P. nigra* var. *italica*)	5
- tra media e tardiva ('I-45/51')	6
- tardiva ('Marilandica')	7
- tra tardiva e molto tardiva ('Blanc du Poitou')	8
- molto tardiva	9

16. Si dovrà considerare il colore al momento del raggiungimento della fase fenologica 4-5 (metodo Castellani *et al.*):

- bianco	1
- grigio	2
- giallo	3
- verde	4
- rosso	5
- violetto	6
- bruno	7

17 - 30. Modalità di campionamento delle foglie: dovranno essere esaminate almeno 3 foglie, prelevate dal tratto di fusto in cui esse abbiano raggiunto le massime dimensioni, di almeno 10 pioppelle. Il prelievo dovrà essere effettuato nei mesi di agosto o settembre in vivaio al primo anno di vegetazione.

22. Si dovrà determinare l'angolo compreso tra la nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore. Dal momento che tale nervatura non ha un andamento rettilineo nelle misurazioni verrà considerata soltanto la prima parte della nervatura (3 cm).

24. Si dovrà considerare la forma generale del lembo fogliare con riferimento alla presenza di eventuali lobi laterali.

- assenti	1
- presenti	2

25. Per quanto riguarda la forma della base del lembo fogliare si farà riferimento ai modelli proposti dall'UPOV (fig. 2)

- cuneiforme convessa	1
- cuneiforme diritta	2
- cuneiforme concava	3
- largamente cuneiforme convessa	4
- arrotondata	5
- largamente cuneiforme diritta	6
- largamente cuneiforme concava	7
- diritta	8
- leggermente cordata	9
- mediamente cordata	10
- fortemente cordata	11

26. Per quanto riguarda la forma dell'attaccatura del picciolo con la lamina fogliare si farà riferimento ai modelli proposti dall'UPOV (fig. 3)

- diritta	1
- poco incavata	2
- largamente cuneiforme	3
- incavata	4
- parallela	5
- sovrapposta alla base della foglia	6
- pieghettata	7
- discendente	8

27. Per quanto riguarda la forma dell'apice fogliare si farà riferimento ai modelli proposti dall'UPOV (fig. 4)

- strettamente acuta	1
- acuta	2
- largamente acuta	3
- strettamente lungo-acuminata	4
- largamente lungo-acuminata	5
- strettamente corto-acuminata	6
- largamente corto-acuminata	7
- mucronata	8
- ottusa	9

28. Pubescenza pagina inferiore:

- assente o molto debole	1
- solo lungo le nervature	2
- su tutto il lembo	3

29. Pubescenza picciolo:

- assente o molto debole	1
- debole	2
- media	3
- forte	4
- molto forte	5

30. Ondulazione del margine:

- assente o leggera	1
- media	2
- forte	3

31 - 34. I rilievi andranno effettuati al termine del primo anno di vegetazione su almeno 10 pioppelle considerando la porzione di fusto a 3/4 di altezza:

31. Sezione del fusto:

- rotonda	1
- leggermente angolosa	2
- angolosa	3
- alata	4

32. Pubescenza del fusto:

- assente	1
- presente	2

33. Forma delle lenticelle:

- rotonda	1
- ellittica	2
- lineare corta	3
- lineare lunga	4

34. Dispersione delle lenticelle:

- regolare	1
- in gruppi regolari	2
- in gruppi alla base delle foglie	3
- irregolare	4

35. Si dovrà considerare l'angolo compreso tra il fusto e i primi 15 cm di almeno 3 rami di 10 pioppelle in vivaio al termine della prima stagione vegetativa. La misura sarà presa nella porzione di fusto in cui i rami risultano più frequenti.

36 - 39. Modalità di campionamento delle gemme: dovranno essere esaminate almeno 3 gemme, presenti nella porzione di fusto a 3/4 di altezza, di almeno 10 pioppelle. Il rilievo dovrà essere effettuato in vivaio al termine del primo anno di vegetazione.

37. Forma delle gemme:

- strettamente ovata	1
- ovata	2
- largamente ovata	3

38. Forma dell'apice delle gemme:

- ottusa	1
- acuta	2
- molto acuta	3
- acuminata	4

39. Si dovrà valutare la posizione delle gemme rispetto al fusto:

- appressata	1
- appressata con apice divergente	2
- divergente	3

Figura 1

Stadi di schiusura delle gemme.
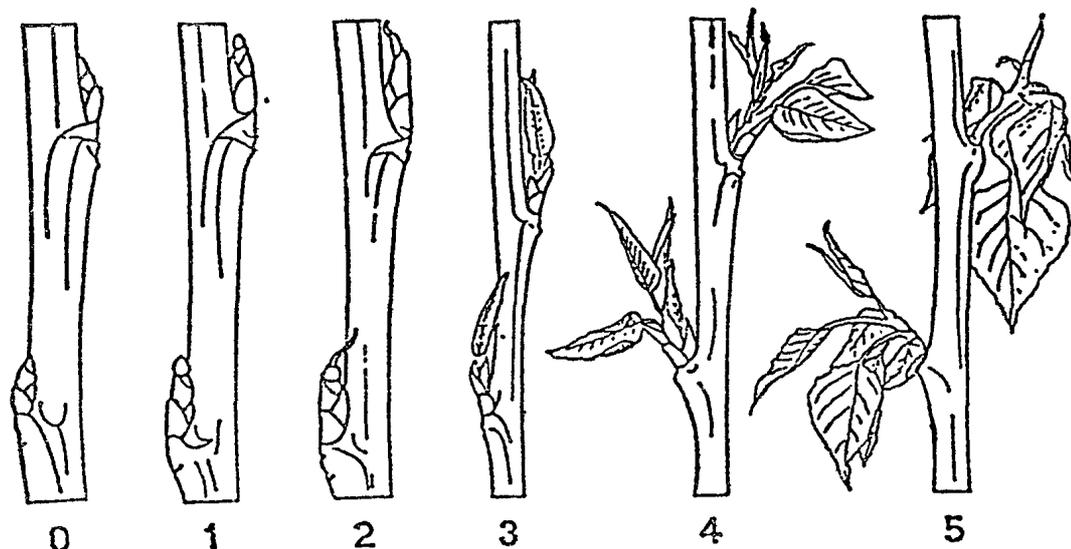
0 Gemme dormienti ancora completamente racchiuse dalle squame (perule).

1 Gemme ingrossate con perule appena divaricate e presentanti un orlo giallastro. Presenza di una o più guttule di resina.

2 Gemme aprentesi alla sommità per divaricazione delle perule con fuoriuscita della parte apicale delle foglioline.

3 Gemme completamente aperte. Foglioline ancora riunite tra di loro. Perule ancora presenti.

4 Foglioline divaricate con lembo ancora involuto. Perule presenti o non.

5 Foglioline completamente aperte (ma di dimensioni inferiori a quelle delle foglie adulte. Evidente allungamento dell'asse del germoglio. Perule assenti.

Figura 2

Lamina fogliare: forma generale della base
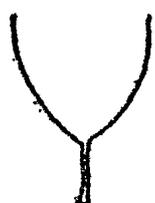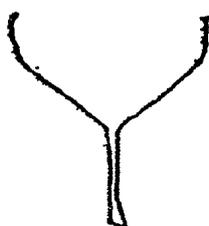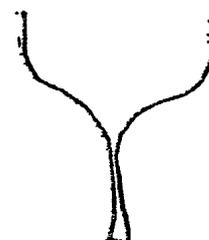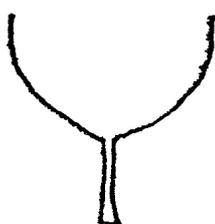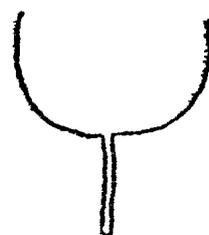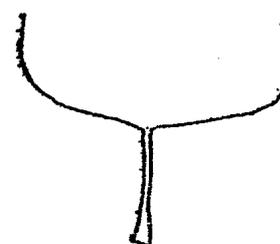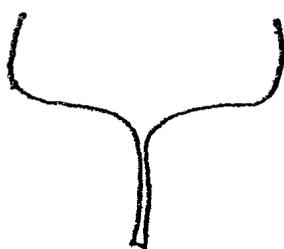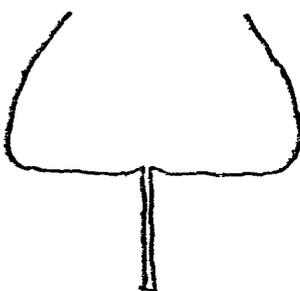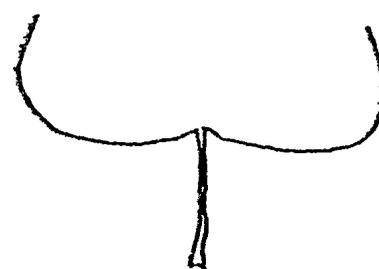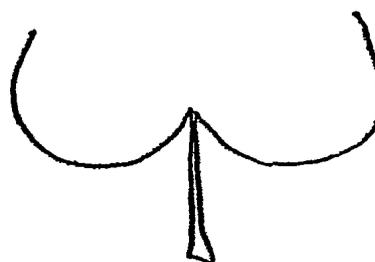
Figura 3

Lamina fogliare: forma dell'attaccatura col picciolo
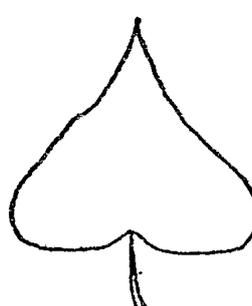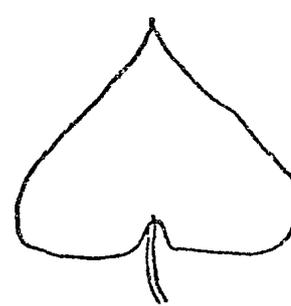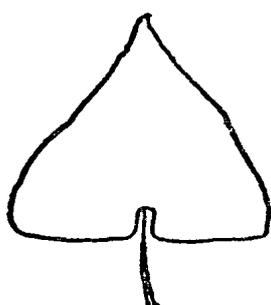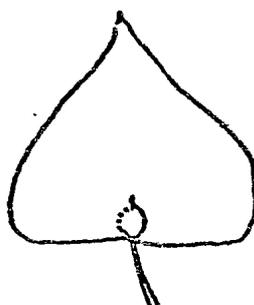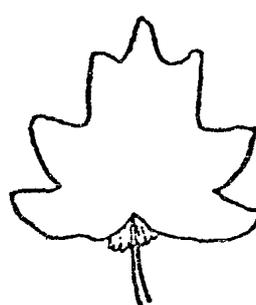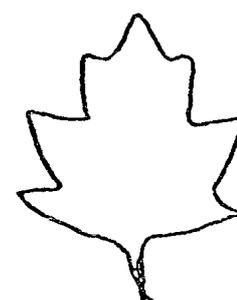
Figura 4

Lamina fogliare: forma dell'apice

ALLEGATO 3

Scheda per la descrizione della qualità del legno

	Min.	Media	Max.
Densità basale (g/cm³)			
Massa volumica a umidità del 12 % (g/cm³)			
Ritiro tangenziale (%)			
Ritiro radiale (%)			
Ritiro volumetrico (%)			
Nervosità			
Eccentricità del midollo (%)			
Superficie del durame (%)			
Raggio massimo del durame (%)			
Legno di tensione (%)			

EVENTUALI ESPERIENZE DI LAVORAZIONE

Segagione: ____________________

Sfogliatura: ____________________

Tranciatura: ____________________

Essiccazione: ____________________

Impregnabilità: ____________________

Finitura: ____________________

Altro: ____________________

Note esplicative per la compilazione della scheda di cui all'All. 3.

I caratteri indicati nella scheda dovranno essere ricavati da piante campione prelevate in numero di 3 per ognuna delle piantagioni di cui all'All. 4, scelte a caso fra le piante di area basimetrica media (a seguito di cavallettamento totale).

Da ognuna delle piante campione dovranno essere prelevate quattro rotelle di circa 10 cm di spessore immediatamente al di sopra delle seguenti frazioni dell'altezza cormometrica (diametro minimo di 3 cm): 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 (fig. 5). Al momento dell'abbattimento dovranno inoltre essere rilevati i diametri alla base e alle seguenti frazioni dell'altezza cormometrica: 1/4, 1/2, 3/4.

Le rotelle dovranno essere ricavate immediatamente dopo l'abbattimento, opportunamente contrassegnate, poste in contenitori impermeabili, e trasportate entro un tempo massimo di due giorni presso l'Istituto incaricato dell'esecuzione delle determinazioni, dove le misurazioni relative al legno allo stato fresco dovranno essere condotte entro una settimana.

Misurazioni e calcoli da effettuare

Sulle rotelle intere dovranno essere effettuate le sottoindicate misurazioni.

- Raggio massimo del durame e raggio corrispondente della rotella sotto corteccia: calcolare la percentuale di raggio della rotella interessata dal durame.
- Superficie interessata dal durame e superficie della rotella sotto corteccia: calcolare la percentuale di area della rotella interessata dal durame.
- Distanza del midollo dal centro geometrico della rotella e raggio sotto corteccia sulla retta così individuata: esprimere l'eccentricità in percentuale del raggio.
- Superficie interessata da legno di tensione (se necessario, ricorrere all'evidenziazione con reagente di Herzberg): calcolare la percentuale di area della rotella interessata da legno di tensione.

Le rotelle dovranno quindi essere suddivise in due metà, da ognuna delle quali dovrà essere ottenuto un provino a forma di cubo di 4 cm di lato, sul quale verranno effettuate le previste determinazioni fisiche, secondo le modalità previste dalle norme sottoelencate.

- Massa volumica a umidità normale e densità basale: UNI-ISO 3131.
- Ritiro radiale e tangenziale: UNI-ISO 4469.
- Ritiro volumetrico: UNI-ISO 4858.

Indicare la nervosità come rapporto tra il ritiro tangenziale e quello radiale precedentemente calcolati.

Strumenti di misurazione

Le misure lineari effettuate sulle rotelle intere dovranno essere rilevate mediante strumento in grado di permettere letture con l'accuratezza del millimetro.

Le deteminazioni di superfici possono essere effettuate con mezzi elettronici, meccanici o grafici.

Le misurazioni sui provini per le caratteristiche fisiche dovranno essere effettuate con gli strumenti previsti dalle relative norme.

Espressione dei risultati

Per ognuna delle caratteristiche indicate nella scheda occorrerà eseguire il calcolo del valore medio per pianta ponderato sul volume secondo la formula:

$$y = \frac{x_1 \cdot (D_b^2 + D_1^2) + x_3 \cdot (D_1^2 + D_2^2) + x_5 \cdot (D_2^2 + D_3^2) + x_7 \cdot (D_3^2 + D_4^2)}{D_b^2 + 2D_1^2 + 2D_2^2 + 2D_3^2 + D_4^2}$$

dove:

D_b = diametro sopra corteccia alla base, in metri;

$D_{i(i=1,2,3,4)}$ = diametro sopra corteccia a una distanza dalla base di $\frac{i}{4}$H, in metri, essendo H l'altezza cormometrica della pianta (diametro minimo di 3 cm);

$x_{j(j=1,3,5,7)}$ = valore della variabile ottenuto dalla rotella prelevata a una distanza dalla base di $\frac{j}{8}$H;

La media aritmetica per tutte le piante andrà riportata, unitamente ai valori massimo e minimo assoluti riscontrati, nelle corrispondenti caselle della scheda.

Le eventuali osservazioni sulle esperienze di lavorazione possono essere condotte facendo riferimento alle schede tecnologiche proposte dalla Commissione Internazionale per il Pioppo in occasione della seconda sessione tenutasi in Italia dal 20 al 28 aprile 1948.

Fig. 5 - Schema dei prelievi per la determinazione delle caratteristiche del legno.
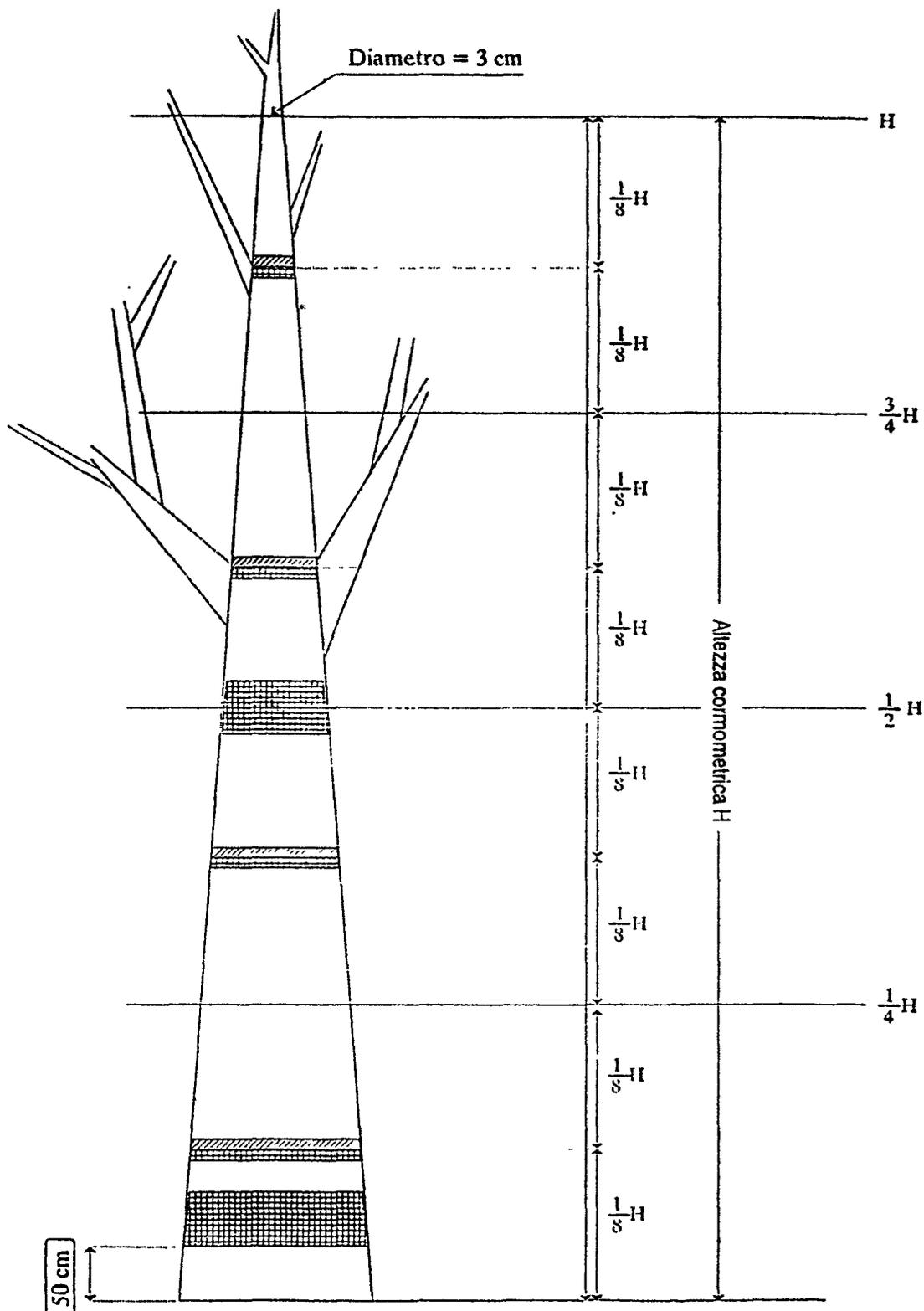
▨ : Sezioni da prelevare per la determinazione dei caratteri descrittivi della qualità del legno (All. 3).

▦ : Sezioni da prelevare per la determinazione delle caratteristiche meccaniche, chimiche e anatomiche del legno (All. 7).

ALLEGATO 4

Modalità da seguire nella costituzione dei pioppeti comparativi per l'accertamento delle caratteristiche di produzione

Le piantagioni per l'esame di cloni destinati alla produzione di segati e/o sfogliati includeranno sempre il clone testimonio 'I-214'. Ove possibile, verranno impiegati due cloni testimonio: in questo caso saranno 'I-214' e un clone a diffusione locale proposto dal Comitato Tecnico o dal Selezionatore, e scelto fra quelli già registrati e ritenuti adatti ai siti d'impianto.

Le pioppelle utilizzate dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme CEE di cui al DM 8.3.1975 e provenire da vivai dove sono state sottoposte a identiche cure colturali. Avranno la stessa età (1 o 2 anni di vivaio) e apparterranno alla stessa categoria commerciale, senza essere piante dominate o superdominanti.

Se non sarà disponibile un numero sufficiente di pioppelle della medesima categoria si potranno utilizzare pioppelle di categorie diverse purché in proporzioni uguali per tutti i cloni.

L'allestimento delle pioppelle e la loro conservazione in attesa dell'impianto dovranno rispettare le norme della buona coltivazione ed essere eseguiti in modo omogeneo per tutti i cloni. Se non sarà possibile allestire le pioppelle in tempi sufficientemente brevi e/o conservarle in modo omogeneo, le differenze di trattamento dovranno riguardare in modo proporzionale tutti i cloni.

Le piantagioni verranno effettuate in almeno tre stazioni ritenute dal Comitato Tecnico sufficientemente diverse per caratteristiche pedoclimatiche. Il dispositivo sperimentale adottato dovrà essere sufficientemente sensibile e prevedere parcelle monoclonali minime di 3x3 piante, replicate nella medesima stazione almeno tre volte. I rilevamenti eseguiti sulle piante perimetrali della singola parcella saranno tenuti distinti da quelli relativi alle piante interne. L'indice di densità potrà variare da 20 a 50 m^2 per pianta.

La produzione sarà espressa attraverso il volume cormometrico limitato ai primi 5 m di fusto e rapportata alla superficie investita. Le misure andranno confrontate con quelle relative alla media dei cloni testimonio.

Le modalità per la costituzione di piantagioni per il confronto di cloni destinati alla produzione di assortimenti di altro tipo verranno stabilite di volta in volta dal Comitato Tecnico.

ALLEGATO 5

Modalità da seguire per l'accertamento della resistenza alle avversità

Resistenza a "macchie brune"

La predisposizione alla malattia verrà valutata, per almeno due volte (al 5° anno e alla fine della sperimentazione), nelle piantagioni costituite per l'accertamento delle caratteristiche di produzione di cui all'All. 4. Unico clone testimonio per il giudizio di superiorità sarà 'I-214'.

L'intensità d'attacco verrà determinata conteggiando il numero di necrosi presenti nei primi 4 metri di fusto delle tre piante di diametro mediano di ciascuna parcella sperimentale.

Resistenza a *Marssonina brunnea* (Ell. et Ev.) P. Magn.

Verranno costituiti almeno due pioppeti in zone distinte caratterizzate da elevata infettività con piante di 1 anno di vivaio. Dovrà essere adottato uno schema a blocchi randomizzati con 3 replicazioni con parcelle di almeno 3 piante; unico clone testimonio per il giudizio di superiorità sarà 'Boccalari'; cloni di riferimento da inserire obbligatoriamente per il controllo della frequenza e della patogenicità del fungillo: 'I-214' e 'Lux'.

L'intensità d'attacco sarà rilevata almeno 1 volta l'anno durante il periodo estivo e per almeno 3 anni, a partire dal 2° anno d'impianto; verrà conteggiato il numero di macchie necrotiche di *M. brunnea* per cm^2 di superficie fogliare su 1 pianta di ogni clone per ogni blocco, con le seguenti modalità:

- prelievo di un ramo nella porzione centrale della chioma di ciascuna pianta su cui conteggiare il numero di foglie presenti (Fp) e cadute (Fc);
- raccolta dagli stessi rami di almeno 50 foglie da cui ricavare 50 dischetti della superficie di 1 cm^2 su cui determinare il numero medio di macchie per unità di superficie (a); alle foglie cadute viene attribuito un numero medio di macchie per unità di superficie (b) ricavato dalla media dei 5 dischetti fogliari più colpiti;
- per ogni pianta (j) di ogni clone (i), calcolo del numero medio complessivo di macchie per unità di superficie fogliare (N_{ij}) applicando la seguente formula:

$$N_{ij} = \frac{a \cdot Fp + b \cdot Fc}{Fp + Fc}$$

Resistenza a *Venturia populina* (Vuill.) Fabr.

Verranno costituiti pioppeti con le stesse modalità indicate per *Marssonina brunnea*; unico clone testimonio per il giudizio di superiorità sarà 'Luisa Avanzo'; cloni di riferimento da inserire obbligatoriamente per il controllo della frequenza e della patogenicità del fungillo: 'Boccalari' e 'San Martino'.

L'intensità di attacco sarà rilevata almeno 1 volta l'anno nella tarda primavera e per almeno 3 anni a partire dal 2° anno d'impianto mediante stima del numero di germogli colpiti ('uncini') e di quelli non colpiti su almeno una pianta di ogni clone per blocco, con un numero minimo di 50 germogli campionati per pianta.

Resistenza a *Melampsora* spp.

Saranno costituiti vivai in due località caratterizzate, la prima, dalla presenza prevalente di *Melampsora larici-populina* e, la seconda, di *Melampsora allii-populina*. Le talee saranno piantate secondo uno schema a blocchi randomizzati con 3 replicazioni di almeno 10 piante; unico clone testimonio per il giudizio di superiorità sarà 'I-214'; cloni di riferimento da inserire obbligatoriamente per il controllo della frequenza e della patogenicità delle ruggini: 'Bellini', 'Luisa Avanzo', 'Lux' e 'Primo'.

L'intensità di attacco verrà rilevata su piante R1F1 almeno 1 volta in tarda estate con le seguenti modalità: su tutte le foglie dell'astone principale di almeno 3 piante di ogni clone per ogni blocco, stima della percentuale (p) di superficie colpita (superficie coperta da uredosori e relativa zona clorotica o necrotica). I dati raccolti verranno elaborati previa trasformazione in:

$$\log_e[p/(1-p)].$$

Dovrà essere realizzato un secondo ciclo di osservazioni in vivai costituiti *ex novo* con le stesse modalità.

Resistenza a *Phloeomyzus passerinii* (Sign.)

Dalla parte basale o mediana del fusto di 10 barbatelle, non sottoposte a trattamenti antiparassitari, si preleveranno, durante il periodo di riposo vegetativo, 20 talee lunghe 30 cm. Queste verranno inoculate con individui di *Phloeomyzus passerinii* e tenute per 20 giorni con la parte basale in acqua, in camera climatica a 20°C e 70-80% di umidità relativa insieme ad altrettante talee del clone testimonio 'I-214'.

Al 20° giorno si valuterà il numero di individui di *Phloeomyzus passerinii* viventi sulle talee.

Il valore medio di infestazione, espresso in scala logaritmica (base 5), verrà confrontato statisticamente con quello rilevato contemporaneamente sulle talee di 'I-214', unico clone testimonio per il giudizio di superiorità.

Resistenza a PMV

La suscettibilità al virus verrà determinata mediante rilevamenti condotti nei mesi di luglio e settembre su piante R2F1 o R3F1 in vivai costituiti con le stesse modalità indicate per la valutazione del comportamento verso *Melampsora* spp. Unico clone testimonio per il giudizio di superiorità sarà 'Lux'.

Verrà stimata la frequenza delle pioppelle sintomatiche adottando la seguente scala:

- classe 0 nessun sintomo;
- classe 1 mosaicature;
- classe 2 mosaicature, necrosi del lembo fogliare e, in forma lieve, delle nervature;
- classe 3 mosaicature, necrosi delle nervature e accartocciamento fogliare;
- classe 4 mosaicature, necrosi delle nervature, accartocciamento fogliare e necrosi dei germogli.

Dovrà essere realizzato un secondo ciclo di osservazioni in vivai costituiti *ex novo* con le stesse modalità.

Resistenza a *Discosporium populeum* (Sacc.) Sutton

La suscettibilità al parassita verrà valutata in vivai R2F2 costituiti con le stesse modalità adottate per la valutazione del comportamento verso *Melampsora* spp.

L'intensità d'attacco verrà determinata su almeno 3 pioppelle, scelte a caso, per ciascuna replicazione, stimando la superficie necrotizzata (cm^2) dal parassita su porzioni di fusto di 2 anni di almeno 1 m di lunghezza prelevate nella zona sottostante il cercine di separazione tra gli accrescimenti di uno e di due anni. Unico clone testimonio per il giudizio di superiorità sarà 'I-214'.

Dovrà essere realizzato un secondo ciclo di osservazioni in vivai costituiti *ex novo* con le stesse modalità.

In alternativa, la valutazione verrà eseguita in laboratorio analizzando la germinabilità conidica e lo sviluppo del micelio in substrati agarizzati contenenti estratti acquosi di campioni di corteccia di fusti di due anni prelevati durante il periodo di riposo vegetativo.

Resistenza al vento

Qualora nelle piantagioni costituite per l'accertamento delle caratteristiche di produzione vengano registrati danni da vento, verrà valutata l'incidenza dell'evento meteorico sui cloni presenti classificando tutte le piante sulla base della seguente scala di intensità di danno:

classe 0	nessun danno;
classe 1	leggera curvatura del cimale;
classe 2	curvatura del fusto $< 45°$;
classe 3	curvatura del fusto $> 45°$ e/o stroncatura del cimale;
classe 4	piante stroncate al di sopra di 1/3 dell'altezza dendrometrica;
classe 5	piante stroncate al di sotto di 1/3 dell'altezza dendrometrica.

I cloni testimonio per il giudizio di superiorità saranno i medesimi utilizzati per l'accertamento delle caratteristiche di produzione.

ALLEGATO 6

Modalità da seguire nella prova di attecchimento delle piante a dimora

La prova sarà condotta con pioppelle dei cloni in esame e dei cloni testimonio utilizzati per l'accertamento delle caratteristiche di produzione, prodotte secondo le modalità previste dall'All.4.

Saranno sottoposte alle prove di attecchimento 250 pioppelle per ciascun clone, compresi i cloni testimonio.

Le pioppelle scelte per la prova dovranno avere fusto di due anni di età e rappresentare in maniera proporzionale le classi commerciali ottenute nei vivai.

L'impianto per la prova sarà fatto alla profondità di 1 m per piante con radici e, a richiesta del Selezionatore, a profondità maggiore per piante senza radice.

A richiesta del Selezionatore, e su parere favorevole del Comitato Tecnico, possono essere impiegate pioppelle R1F1 o R2F1 con o senza radice per piantagioni a profondità minore.

ALLEGATO 7

Scheda per la descrizione delle caratteristiche meccaniche, chimiche e anatomiche del legno

	Clone in esame			Clone di riferimento ('I-214')		
	n.	media	dev. st.	n.	media	dev. st.
Resistenza a compressione (MPa)	27			27		
Resistenza a flessione statica (MPa)	36			36		
Modulo di elasticità a flessione statica (GPa)	64			64		
Lunghezza delle fibre (μm)	36			36		
Contenuto in lignina (%)	36			36		
Contenuto in olocellulosa (%)	36			36		
Estrattivi in etanol-benzene (%)	36			36		
Estrattivi in acqua (%)	36			36		

Note esplicative per la compilazione della scheda di cui all'All. 7.

I caratteri da esaminare sono quelli espressamente selezionati dalla Commissione Nazionale per il Pioppo a norma dell'Art. 4. A queso fine verranno prelevati provini supplementari dalle piante campione utilizzate per la descrizione della qualità del legno di cui all'All. 3 e da altrettante piante dell'unico clone testimonio per il giudizio di superiorità 'I-214', scelte con i medesimi criteri.

Per le determinazioni chimiche e anatomiche, da ognuna delle piante campione dovranno essere prelevate quattro rotelle di circa 10 cm di spessore immediatamente al di sotto delle seguenti frazioni dell'altezza cormometrica (diametro minimo di 3 cm): 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 (fig. 5). Da ogni rotella dovrà essere ricavato il materiale necessario per le determinazioni, rispettando il numero complessivo di osservazioni indicato nella scheda.

Per le prove meccaniche dovranno invece essere prelevati due toppi lunghi 50 cm, di cui uno a 50 cm di distanza dalla base della pianta e l'altro a 1/2 dell'altezza cormometrica. Da ognuno dei toppi dovranno essere ricavati, secondo le modalità previste dalla norma UNI 3252 e rispettando il numero complessivo di osservazioni indicato nella scheda, i provini necessari per le determinazioni richieste.

Per le determinazioni saranno adottate le seguenti procedure:

- resistenza a compressione, secondo UNI-ISO 3787;
- resistenza a flessione statica, secondo UNI-ISO 3133;
- modulo di elasticità a flessione statica, secondo UNI-ISO 3349;
- contenuto in lignina, secondo il metodo TAPPI (T13M);
- contenuto in olocellulosa, secondo il metodo TAPPI (T9M);
- estrattivi in etanol-benzene, secondo il metodo TAPPI (T6M);
- estrattivi in acqua, secondo il metodo TAPPI (T1M).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 22 maggio 1973, n. 269, reca disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.

— Il testo dell'art. 21 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è il seguente:

«Art. 21. — Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato *A*, che in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente art. 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel registro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269, è il seguente:

«Art. 23. — Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente art. 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere della commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente art. 11, il cartellino previsto dal precedente art. 10, nonché la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo art. 24, terzo comma.

Per i cloni di pioppo, l'accertamento di cui all'articolo seguente è effettuato dalla commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati».

— Il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, reca disposizioni sull'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

— Il testo dell'allegato *C* del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 494, è il seguente:

«ALLEGATO *C*

NORME PER EFFETTUARE LE PROVE COMPARATIVE AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI PROPAGAZIONE CONTROLLATI.

1. *Generalità.*

1.1. Le prove comparative effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base devono essere predisposte, costituite, condotte e i relativi risultati devono essere interpretati in modo da comparare obiettivamente materiali di propagazione tra loro e con uno o preferibilmente più testimoni scelti in precedenza.

1.2. Devono essere prese tutte le disposizioni per garantire che i materiali di propagazione, inclusi i testimoni, siano rappresentativi dei materiali di base esaminati.

1.3. Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di propagazione non sono conformi almeno ai caratteri:

d'identificazione dei rispettivi materiali di base, tali materiali di propagazione devono essere eliminati;

di resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi che provocano danni di importanza economica, tali materiali di propagazione possono essere eliminati.

2. *Dispositivi sperimentali.*

2.1. I materiali di propagazione devono essere piantati, nella fase di vivaio e nelle prove di campagna, in modo da consentire ripetizioni con distribuzione a caso che consentano di controllare le varie fonti di variabilità sia genetica che di ambiente, le interazioni e gli errori di sperimentazione.

2.2. Le parcelle sperimentali devono contenere un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun materiale da esaminare.

2.3. I materiali di base rappresentati e le ripetizioni devono essere in numero sufficiente a garantire un soddisfacente grado si esattezza statistica.

3. *Trattamento del materiale in esame.*

3.1. I materiali di propagazione, inclusi i testimoni, devono essere trattati, nella fase di sementi o talee, nella fase piantamadre, nella fase vivaio, nella fase di campagna e fino al termine delle prove in modo identico, per quanto si riferisce alla concimazione, agli sfollamenti, ai diradamenti e a qualsiasi altro metodo o tecnica colturale.

3.2. Per quanto riguarda i diradamenti, il metodo applicato deve tener conto del grado di vigore di ciascun materiale di propagazione.

4. *Condizioni di scelta e di raccolta dei materiali di propagazione soggetti alle prove, compresi i testimoni.*

4.1. I materiali di base devono essere:

I) ben definiti per quanto concerne la provenienza, la costituzione, la composizione ed un sufficiente isolamento contro impollinazioni estranee;

II) di età e di sviluppo tali da poter prevedere una sufficiente stabilità delle caratteristiche del materiale di propagazione.

4.2. I materiali di propagazione sessuale devono essere:

I) raccolti durante anni di buona fruttificazione, a meno che sia stata effettuata una impollinazione artificiale;

II) raccolti secondo metodi che consentano di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

4.3. I materiali di propagazione vegetativa devono provenire in origine da un unico individuo per via vegetativa.

5. *Condizioni supplementari per i testimoni.*

5.1. I testimoni devono essere possibilmente noti da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. Sono rappresentati da materiali che hanno dato buoni risultati per la selvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova o nelle condizioni ecologiche considerate per le quali si propone l'ammissione del materiale.

Devono provenire possibilmente da materiale di base ammessi.

5.2. Nel caso dei materiali di propagazione sessuale, possono essere utilizzati come testimoni anche cloni o discendenti da impollinazioni controllate.

5.3. Possibilmente, devono essere utilizzati più testimoni.

In caso di necessità giustificata, un testimone può essere sostituito dal materiale di propagazione che sembra essere il più adatto tra i materiali di propagazione soggetti alle prove.

5.4. Gli stessi testimoni devono essere utilizzati nel maggior numero di prova possibile.

6. *Caratteri soggetti ad esame.*

6.1. I caratteri soggetti ad esame sono:

caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base;
caratteri di comportamento;
caratteri di produzione.

6.2. I caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base sono presentati sotto forma di scheda descrittiva sufficientemente completa.

6.3. Per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, l'esame verte normalmente sull'accrescimento, sull'adattamento e sulla resistenza ai fattori abiotici e agli organismi nocivi di importanza economica. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, sono considerati e valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova.

7. *Analisi dei risultati e valutazione.*

7.1. I risultati delle prove, per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, devono essere presentati sotto forma di dati numerici e separatamente per ciascun carattere valutato in virtù del punto 6.3. Tali caratteri sono valutati indipendentemente gli uni dagli altri.

7.2. L'analisi deve portare, per ciascun carattere di comportamento e di produzione e per ciascun ambiente considerato, ad una classificazione indicante i valori di ciascun materiale di propagazione in base alla media ed eventualmente alla varianza intramateriale. Va indicato il livello di significatività delle differenze. La differenza, sia in valore assoluto che in valore relativo, deve essere espressa possibilmente in termini di guadagno genetico rispetto al valore tipo.

Deve essere indicata l'età del materiale di propagazione al momento della valutazione del carattere.

7.3. Dovrà essere constatata una superiorità significativa, dal punto di vista economico e statistico (alla soglia 95%) rispetto ai testimoni, per almeno uno dei caratteri valutati in virtù del punto 6.3. In caso di constatazione di una superiorità significativa solo per un unico carattere, i valori di almeno altri due caratteri valutati a norma del punto 6.3. devono raggiungere come minimo i valori medi dei testimoni per i due caratteri in questione.

Bisogna indicare chiaramente i caratteri valutati in virtù del punto 6.3. per i quali si è constatata una significativa inferiorità (alla soglia 95%) rispetto a quelli dei testimoni. Tuttavia se i loro effetti possono essere compensati da caratteri favorevoli ciò dev'essere precisato.

7.4. Quando la prova ha lo scopo di ammettere un materiale di base in funzione di un carattere essenziale per la sopravvivenza in condizioni ecologiche estreme, non è più richiesto il requisito della uguaglianza al valore medio dei testimoni per gli altri caratteri.

7.5. Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti sono accessibili a tutti coloro che abbiano un interesse giustificato.

8. *Esami precoci.*

Gli esami precoci in vivaio, in serra o in laboratorio sono ammessi come esami precoci validi qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra i valori dei caratteri valutati nella prima fase e nelle successive fasi di sviluppo».

96G0315

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 novembre 1995.

Determinazione, per l'anno 1996, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio 1993, 26 marzo 1994, 5 dicembre 1994 e 11 gennaio 1995, «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia»;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1996, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 28 novembre 1995, che si è espressa favorevolmente in ordine alla determinazione dell'importo delle quote a recita secondo quanto già decretato per l'anno 1995;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1996, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

seconda quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

prima quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

seconda quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che, oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Incasso medio per i biglietti venduti nell'intera stagione (dati riferiti al consuntivo dell'anno precedente) non inferiore a lire 35 mila e rapporto capienza complessiva del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%, considerati comunque i rapporti esistenti tra le capienze dei vari settori dei singoli teatri. Entrate proprie minime: 80% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro o direttore d'orchestra — ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche — potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta.

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta L. 15.000.000;

opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni L. 6.000.000;

opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio L. 4.000.000.

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo	L. 1.700.000	L. 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

categoria «A» L. 50.000.000;

categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%) L. 25.000.000;

categoria «B» L. 32.000.000;

categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%) L. 16.000.000;

categoria «C» L. 22.000.000;

categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%) L. 11.000.000.

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» pari al 100%, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta L. 13.000.000;

per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni L. 5.000.000;

per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio L. 3.000.000.

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo .	L. 1.700.000	L. 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	L. 1.000.000	L. 1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 29 novembre 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 130

96A3435

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 febbraio 1996.

Modificazione al secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460 del 22 giugno 1995, relativamente al compenso corrisposto al commissario delegato per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karim B e Hai Xiong, nonché proroga del termine stabilito dal primo comma dell'art. 2 dello stesso decreto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il professor Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1995, n. 78, di delega di funzioni in materia di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, professor Franco Barberi;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale è stata dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi; tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali è stato nominato commissario straordinario *ad acta* il dottor Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate;

Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 1991, la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi, a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri;

Vista l'ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi Karin B e Hai Xiong;

Vista l'ordinanza 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonché alle connesse attività di bonifiche ambientali;

Visto il decreto n. 868 del 13 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1994, con il quale, in sostituzione del dott. Moris Bonacini, è stato nominato commissario delegato per l'espletamento delle attività di cui sopra l'assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia-Romagna, dott. Vittorio Pieri;

Visto il decreto n. 239 di repertorio in data 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1995, con il quale, in sostituzione del dott. Vittorio Pieri, è stato nominato commissario delegato, per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong nonché delle attività di bonifica ambientale di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, il sig. Giorgio Frabboni;

Visto il decreto n. 1460 del 22 giugno 1995 di modifica ed integrazione al decreto n. 239 appena citato;

Vista la nota n. 85/C/95 del 16 novembre 1995 con la quale il commissario delegato Giorgio Frabboni, nel rappresentare l'attività svolta dallo stesso nel periodo intercorrente la data del decreto n. 239 e quella del decreto n. 1460, chiede l'erogazione del compenso, disposto con il secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460, a far data 5 aprile 1995, di conferimento dell'incarico, e non da quella del 22 giugno 1995, di emissione del decreto n. 1460;

Vista la successiva nota n. 124/C/96 del 1° febbraio 1996 con la quale lo stesso commissario delegato chiede una proroga di otto mesi del termine previsto, per il completamento degli interventi, dal primo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460 già citato, allegando alla nota stessa la documentazione probante delle cause che hanno impedito l'esecuzione degli interventi affidatigli nei tempi contrattuali;

Preso atto, in relazione alle istanze contenute nella nota n. 85/C/95 del 16 novembre 1995, che le funzioni relative alla definizione delle attività amministrativo-contabili inerenti le operazioni di smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché quelle di completamento delle attività di bonifica delle scarpate autostradali piacentine, dello stabilimento ex Zamorani di Sissa (Parma), della discarica di Cornocchio (Parma), di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, sono state svolte dal sig. Giorgio Frabboni non appena nominato commissario delegato;

Ritenuto, quindi, che il relativo compenso debba decorrere dalla data, in cui è iniziata detta attività, ossia dalla data del decreto n. 239 di conferimento dell'incarico a commissario delegato;

Preso atto, altresí che la richiesta di proroga dei termini, contenuta nella nota n. 124/C/96 del 1° febbraio 1996, trova giustificazione nelle legittime sospensioni delle attività dovute a causa di forza maggiore;

Ritenuto conseguentemente di dover accogliere le due istanze prodotte dal sig. Giorgio Frabboni e di dover emettere un provvedimento di modifica del secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460 del 22 giugno 1995 e di integrazione del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto n. 1460 del '2 giugno 1995 viene così modificato:

«Al commissario delegato sig. Giorgio Frabboni viene orrisposto un compenso di lire 3 milioni lorde mensili dal › aprile 1995, data di conferimento dell'incarico di cui al lecreto 239 citato in premessa, con imputazione sulle omme gia accreditate sulla contabilità speciale intestata llo stesso commissario».

Art. 2.

Il termine, stabilito dal primo comma dell'art. 2 del lecreto n. 1460 del 22 giugno 1995, per la definizione lelle attività amministrativo-contabili relative alle operaioni di smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché per il completamento delle ttività di bonifica delle scarpate autostradali piacentine, lello stabilimento ex Zamorani di Sissa (Parma), della liscarica Cornocchio (Parma) di cui al decreto n. 413 del 3 maggio 1989, viene prorogato di ulteriori otto mesi lecorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

6A3436

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 maggio 1996.

Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento ell'ufficio del giudice di pace di Verona.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 740/I prot. del presidente della corte di ppello di Venezia in data 11 e 24 aprile 1996, con le quali i comunica che l'ufficio del giudice di pace di Verona non stato in grado di funzionare nei giorni dal 26 febbraio ll'11 marzo 1996 a causa del trasferimento nella nuova ede;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 948, n. 437, concernente la proroga dei termini di ecadenza in conseguenza del mancato funzionamento egli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio el giudice di pace di Verona dal 26 febbraio all'11 marzo 996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1996

p. *Il Ministro:* RICCIARDI

96A3451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Enrico Mattei - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa «Enrico Mattei - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Avellino, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Enrico Mattei - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito notaio Angelo Giannitto, in data 10 marzo 1980, repertorio n. 58854, registro delle società n. 2544 del tribunale di Avellino, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il rag. Gianfranco Sferruzzi, nato a Firenze il 6 gennaio 1962 e residente in Mercogliano (Avellino), via Nazionale Torrette n. 326, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: TREU

96A3437

DECRETO 16 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Serpente Nero a responsabilità limitata», in Portici, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Serpente Nero a responsabilità limitata», con sede in Portici (Napoli), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Serpente Nero a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito notaio Carlo Tafuri, in data 28 dicembre 1984, repertorio n. 99441, registro delle società n. 1142 del tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Pillo, nato a Napoli il 5 giugno 1959, ivi domiciliato in corso Secondigliano n. 166, scala C, int. 1, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: TREU

96A3438

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 maggio 1996.

Sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione di prodotti fitosanitari a base del principio attivo Atrazina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Viste le ordinanze del Ministro della sanità 21 marzo 1990, 6 febbraio 1991, 8 marzo 1992 e 23 marzo 1993, con le quali sono stati sospesi la vendita e l'impiego di tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva diserbante Atrazina, nel quadro delle iniziative intraprese per il risanamento delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1994, concernente la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione di presidi sanitari a base del principio attivo Atrazina, a seguito:

a) del parere favorevole al mantenimento del divieto di impiego dei prodotti fitosanitari a base di Atrazina della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, espresso in data 24 febbraio 1994;

b) della nota del Ministero dell'ambiente in data 10 marzo 1994, che evidenziava l'esigenza di tutela e salvaguardia delle risorse idriche in considerazione del permanere di particolari condizioni agricole ed ambientali;

Visti i provvedimenti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari contenenti Atrazina;

Considerato che la classificazione dei prodotti in questione ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, è stata sospesa in conseguenza delle succitate ordinanze;

Rilevato che la sostanza Atrazina è inclusa nell'elenco di sostanze attive soggette a revisione, ai sensi dei regolamenti n. 92/3600/CEE e n. 94/933, concernenti l'esame di cui all'art. 8.2 della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE (immissione in commercio dei prodotti fitosanitari);

Rilevato che ad oggi non è stata ancora conclusa la revisione di cui ai suddetti Regolamenti n. 92/3600/CEE e n. 94/933/CE;

Rilevato che allo stato attuale non è possibile rimuovere il divieto di vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari a base di Atrazina, in assenza di dati che permettano di escludere ragionevolmente il rischio di inquinamento delle acque potabili;

Decreta:

Articolo unico

È prorogata la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di registrazione dei prodotti fitosanitari a base di Atrazina, disposta con il decreto ministeriale 14 aprile 1994, fino alla data della decisione dell'Unione Europea, a conclusione della revisione di cui ai regolamenti n. 92/3600/CEE e n. 94/933/CE.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A3395

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1996.

Proroga di autorizzazione al Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, in Milano, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per recipienti semplici a pressione ai sensi delle direttive n. 87/404 e n. 90/488/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 9 luglio 1993 dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale con il quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera e stato autorizzato al rilascio di certificazioni CEE sopra citate;

Vista la richiesta di rinnovo avanzata dal Consorzio per la certificazione gia concessa al Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera;

Considerato che sulla base dell'attività svolta il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera ha dimostrato di soddisfare i requisiti minimi previsti in allegato II alla direttiva 84/532/CEE.

Decretano:

Art. 1.

1. L'autorizzazione al rilascio di certificazione CEE per i recipienti semplici a pressione, già concessa con decreto 9 luglio 1993, è prorogata al 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3416

DECRETO 14 febbraio 1996.

Autorizzazione al Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, in Milano, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per prodotti diversi ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visti i decreti interministeriali 13 aprile 1994 e 27 aprile 1994 con il quale il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca, 336, è stato autorizzato al rilascio di certificazione CEE ai sensi della citata direttiva 89/686 per taluni prodotti;

Vista l'istanza con cui il predetto Consorzio richiede ora autorizzazione a certificare ulteriori prodotti;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993;

Considerato che il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Breda soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE.

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la certificazione istituto di ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i dispositivi di protezione individuale di seguito elencati:

A - Vie respiratorie:

elettrorespiratori a filtro combinato completi di elmetti o cappucci;

elettorespiratori a filtro combinato completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera;

autorespiratori di emergenza a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera o boccaglio;

cappucci di emergenza a filtro per la protezione in caso di incendio;

semimaschere filtranti per protezione contro gas o gas e polveri;

respiratore di tipo leggero alimentato ad aria compressa con cappuccio od elmetto;

autorespiratori di emergenza a circuito aperto ad aria compressa con cappuccio.

B - Corpo:

indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi.

C - Occhi:

protettori degli occhi completi, relativamente ai requisiti di tenuta nei confronti di polveri grossolane, polveri fini e gas.

D - Caduta dall'alto:

dispositivi di discesa;

sistemi di trattenuta;

dispositivi di ancoraggio;

imbracatura cosciale e equipaggiamenti associati;

imbracatura cosciale.

E - Annegamento:

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - aiuto galleggiamento 50 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto 100 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - 150 N;

giubbetti di salvataggio e galleggiamento - giubbetto 275 N;

giubbetti equilibratori.

2. Il Consorzio per la certificazione istituto ricerche Breda - TUV Italia - TUV Baviera è altresì autorizzato ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3417

DECRETO 14 febbraio 1996.

Autorizzazione all'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento, in Milano, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per taluni settori merceologici ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento, con sede in Milano, viale Sarca, 223, in forza del citato

decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestazioni di conformità dei sistemi di qualità delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Considerato che l'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento è stata accreditata dall'Organismo Sincert (numero 016A).

Decretano:

Art. 1.

1. L'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento, è autorizzata al rilascio di attestati di conformità, ai sensi dell'art. 11, lettera B), della direttiva 89/686, per i sistemi di garanzia della qualità «CE» della produzione, inclusa la sorveglianza, delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai seguenti settori:

indumenti;

guanti;

prodotti tessili;

calzature.

2. Le attestazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale dovrà essere inviata, all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Previa verifica da parte dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di attestazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

5. È fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, l'attività di certificazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3418

DECRETO 14 febbraio 1996.

Autorizzazione alla società ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Pontenure, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per prodotti diversi ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società ICEPI - Istituto di certificazione europea prodotti industriali S.r.l., con sede in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense, 11/A in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva n. 89/686 e per sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha società ICEPI ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE.

Decretano:

Art. 1.

1. La società ICEPI S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati:

Cat. 2.

Protettori auricolari:

cuffie;

inserti.

Cat. 3.

1) Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto:

dispositivi di discesa;

dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida;

dispositivi su linea di ancoraggio flessibile;

cordini;

assorbitori di energia;

dispositivi individuali di protezione per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro;

dispositivi anticaduta di tipo retrattile;

imbracature per il corpo;

connettori;

sistemi di arresto di caduta.

2) Dispositivi destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavoratori con tensioni pericolose e quelli utilizzati come isolante per l'alta tensione:

abiti conduttori per lavori sotto tensione fino a 800 KV di tensione nominale in corrente alternata;

guanti e muffole di materiale isolante;

manicotti di materiale isolante;

aste adattabili per lavori sotto tensione.

2. La società ICEPI S.r.l., è altresì autorizzata ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3419

DECRETO 14 febbraio 1996.

Autorizzazione all'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, in Genova, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per prodotti diversi ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista il decreto interministeriale 27 settembre 1994 con il quale l'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale è

tato autorizzato al rilascio di certificazione CE per taluni ipi di dispositivi individuali di protezione di cui alla lirettiva CEE 89/686;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, con sede in Genova, via Corsica, 12 in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazionedi rilascio di certificazione per ulteriori tipi di dispositivi di protezione individuale e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Considerato che sulla base della attività svolta l'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE.

Decretano:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui al decreto in premessa, concessa all'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, è estesa ai seguenti dispositivi individuali di protezione:

giubbetti equilibratori;

giubbetti combinati, equilibratori e di salvataggio;

tute da immersione;

salvagenti anulari ed a ferro di cavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3420

DECRETO 14 febbraio 1996.

Autorizzazione alla società C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per prodotti diversi ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1994 con il quale la società C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Napoleone, 23 e laboratorio in Bollate Milano - viale Lombardia, 20, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi individuali di protezione ai sensi della direttiva del Consiglio UE 89/686;

Preso atto della cessione avvenuta con atto registrato a Milano il 10 gennaio 1995 al n. 777 - Serie 2/V - Atti privati da parte della C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di certificazione prodotti a favore della società C.S.I. S.p.a., con sede in Milano, via Monte Napoleone, 23, costituita il 16 dicembre 1994, con atto notarile n. 119045 di repertorio a rogito notaio Sergio Todisco di Milano;

Vista l'istanza con la quale la società C.S.I. S.p.a. con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per ulteriori dispositivi di protezione appartenenti alla 2ª e 3ª categoria di cui alla direttiva 89/686 e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata la società C.S.I. S.p.a. ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Considerato che la società C.S.I. è stata accreditata dall'Organismo SINAL (numero 0006);

Decretano:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui al decreto 4 febbraio 1994 si intende attribuita alla società C.S.I. S.p.a.

Art. 2.

1. La società C.S.I. S.p.a. è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per gli ulteriori prodotti di seguito elencati:

Cat. 2:

guanti da lavoro contro lesioni della pelle;

guanti di protezione contro rischi meccanici;

dispositivi per la protezione totale o parziale del viso (visiere, griglie) anche per uso sportivo;

indumenti protettivi ed accessori per la protezione del corpo.

Cat. 3:

guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi;

guanti di protezione contro rischi termici;

guanti di protezione contro calore e fiamma;

guanti di protezione contro rischi del freddo;

indumenti protettivi contro prodotti chimici e microorganismi;

indumenti protettivi contro rischi termici;

indumenti protettivi contro rischi dal freddo;

indumenti protettivi contro il calore e le fiamme.

2. La società C.S.I. S.p.a. è altresì autorizzata ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici di dispositivi di protezione elencato al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettera *A* della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475.

Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Previa verifica da parte dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3421

DECRETO 14 febbraio 1996.

Autorizzazione al Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a., in Busto Arsizio, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per prodotti diversi ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale il Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza S. Anna, 2, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla 2ª e 3ª categoria di cui alla direttiva 89/686 e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata la società Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Considerato che la società ha ottenuto l'accreditamento SINAL 0033;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a., è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i prodotti di seguito elencati ed appartenenti alle categorie indicate:

Cat. 2:

indumenti di segnalazione ad alta visibilità;

indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (fino a 50 °C);

indumenti di protezione, guanti ed accessori, per operazioni di saldatura e similari;

indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di impigliamento con parti in movimento;

guanti di protezione contro rischi meccanici.

Cat. 3:

indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (oltre 50 °C);

indumenti di protezione, guanti ed accessori, per lavoratori esposti al calore;

indumenti di protezione per Vigili del fuoco.

2. La società centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. è altresì autorizzata ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettera *A)* della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico del Ministero industria, commercio e artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3422

DECRETO 16 maggio 1996.

Pubblicazione di un elenco di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, concernente l'attuazione della direttiva 90/385/CEE in materia di dispositivi medici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 di attuazione della direttiva 90/385/CEE;

Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di dispositivi medici;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. C/307 del 18 novembre 1995;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco delle norme nazionali, che traspongono un secondo gruppo di norme armonizzate europee in materia di dispositivi medici.

2. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli di un secondo gruppo di norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO 1

DISPOSITIVI MEDICI - NORME ARMONIZZATE

DIRETTIVA 90/385/CEE E DIRETTIVA 93/42/CEE

OEN (*)	RIFERIMENTO	TITOLO DELLA NORMA ARMONIZZATA	ANNO DI RATIFICA	NORME ITALIANE CORRISPONDENTI
CENELEC	EN 60601 - 1	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza IEC 601-1:1988	1990	CEI EN 60601-1 (1991) 62-S F.1445 + F.2473 (1995)
CENELEC	Modifica A1 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza IEC 601 - 1:1988/A1:1991	1992	CEI EN 60601-1 (1995) 62-SV1 F.2279V (1995)
CENELEC	Modifica A2 alla EN 60601 - 1	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza IEC 601-1:1988/A2:1995 + corrigendum giugno 1995	1995	CEI EN 60601-1A2 (1996)
CENELEC	Modifica A13 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza	1995	CEI EN 60601-1A13 (1996)
CENELEC	EN 60601-1-1	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza 1. Norma collaterale: prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali - IEC 601-1-1:1992	1993	CEI EN 60601-1-1 (1994) 62-SI F.2308 (1994)
CENELEC	EN 60601-1-3	Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Norme generali per la sicurezza 3. Norma collaterale: Norme generali per la protezione dalle radiazioni in apparecchi radiologici diagnostici - IEC 601-1-3:1994	1994	CEI EN 60601-1-3 (1995) 62-69 F.2670E (1995)
CENELEC	EN 60601-2-2	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Apparecchi elettromedicali - norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di elettrochirurgia ad alta frequenza - IEC 601-2-2:1991	1992	CEI EN 60601-2-2 (1993) 62-11 F.2213 ('93) + EC F.2338V ('94)
CENELEC	EN 60601-2-3	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di terapia ad onde corte - IEC 601-2-3:1991	1992	CEI EN 60601-2-3 (1993) 62-14 F.2214 (1993)

OEN (*)	RIFERIMENTO	TITOLO DELLA NORMA ARMONIZZATA	ANNO DI RATIFICA	NORME ITALIANE CORRISPONDENTI
CENELEC	EN 60601-2-21	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per incubatrici radianti per neonati - IEC 601-2-21:1994	1994	CEI EN 60601-2-21 ('95) 62-69 F.2536E (1995)
CENELEC	EN 60601-2-26	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli elettroencefalografi - IEC 601-2-26:1994	1994	CEI EN 60601-2-26 ('95) 62-61 F.2559E (1995)
CENELEC	EN 60601-2-27	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Apparecchi elettromedicali - Norme particolari di sicurezza per apparecchi di monitoraggio elettrocardigrafico - IEC 601-2-27:1994	1994	CEI EN 60601-2-27 ('95) 62-71 F.2699E (1995)
CENELEC	EN 60601-2-28	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza di complessi radianti e raggi X e complessi tubo-guaina per diagnostica medica - IEC 601-2-28:1993	1993	CEI EN 60601-2-28 ('93) 62-48 F.2228
CENELEC	EN 60601-2-31	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente interna - IEC 601-2-31:1994	1994	CEI EN 60601-2-31 ('95) 62-70 F.2689E (1995)
CENELEC	EN 60601-2-32	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi associati agli apparecchi a raggi X IEC 601-2-32: 1994	1994	CEI EN 60601-2-32 ('95) 62-68 F.2654E (1995)
CENELEC	EN 60601-2-34	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue - IEC 601-2-34:1994	1995	CEI EN 60601-2-34 (1996)
CEN	EN 455-1	Guanti medicali monouso. Parte 1: assenza di fori: requisiti e controlli	1993	UNI EN 455-1 (1994)

OEN (*)	RIFERIMENTO	TITOLO DELLA NORMA ARMONIZZATA	ANNO DI RATIFICA	NORME ITALIANE CORRISPONDENTI
CEN	EN 455-2	Guanti medicali monouso. Parte 2: proprietà fisiche: requisiti e prove	1995	UNI EN 455-2 (1996)
CEN	EN 475	Dispositivi medici - Segnali di allarme generati elettricamente	1995	UNI EN 475 (1996)
CEN	EN 724	Guida all'applicazione della EN 29001 ed EN 46001, della EN 29002 ed EN 46002 per i dispositivi medici non attivi	1994	UNI EN 724 (1996)
CEN	EN 20594-1	Raccordi conici con conicità 6% per siringhe, aghi ed altra strumentazione per uso medico. Parte 1: requisiti generali - ISO 594-1:1986	1993	UNI EN 20594-1 (1994)
CEN	EN 27740	Strumenti chirurgici, bisturi a lama intercambiabili, dimensioni di assemblaggio - ISO 7740:1985	1992	UNI EN 27740 (1992)
CEN	EN 540	L'investigazione clinica dei dispositivi medici per l'uomo	1993	UNI EN 540 (1995)
CEN	EN 556	Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "Sterile"	1994	UNI EN 556 (1996)
CEN	EN 30993-6	Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 6: Prove relative agli effetti locali dopo l'impianto (ISO 10993-6:1994)	1994	UNI EN 30993 -6 (1996)

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione:
CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196811; telefax (32-2) 5196819;
CENELEC, (CLC), Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 5196871; telefax (32-2) 5196919;
ETSI, BP152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 92944212; telefax (33) 93654716.

Le norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano e presso il CEI - Viale Monza 259 - 20126 Milano.

96A3397

DECRETO 17 maggio 1996.

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per prodotti diversi ai sensi della direttiva n. 73/23/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI ECONOMICI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Viste le istanze del 14 giugno 1995 e del 9 ottobre 1995 dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), alla via Moscova, 11;

Visti gli articoli 7 ed 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerato che il richiedente, sulla base della documentazione inoltrata, possiede i macchinari e le attrezzature necessari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., è designato quale organismo competente per il rilascio di attestati di conformità, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 791/1977 di attuazione della direttiva 73/23/CEE per i seguenti prodotti:

apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali;

apparecchi per acquari e bacini da giardino;

apparecchi ed aspirapolveri per pulizia ad aspirazione d'acqua;

apparecchi per il riscaldamento dei liquidi;

apparecchi per illuminazione;

apparecchi per il trattamento dei pavimenti e la pulitura dei pavimenti bagnati;

apparecchi per la cura della pelle e dei capelli limitatamente alla norma CEI 61-73 (EN60335-2-23 e varianti);

asciugabiancheria;

equipaggiamenti elettrici di macchine industriali;

trasformatori di sicurezza e di isolamento per uso generale (ivi compresi quelli per i giocattoli);

apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, comprese le apparecchiature elettriche per ufficio (norma CEI 74-2 EN60950);

giochi ed apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;

distributori automatici;

utensili elettrici portatili;

apparecchi per la refrigerazione;

apparecchi per l'igiene orale.

Art. 2.

1. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni sei mesi, l'elenco degli attestati emessi all'art. 7 della legge n. 791/1977 di attuazione della direttiva CEE del 19 febbraio 1973, n. 23.

2. Il predetto organismo dovrà altresì tenere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, adeguata documentazione sulle richieste e concessioni di attestati, di cui ai precedenti articoli.

Art. 3.

1. Le spese occorrenti per la concessione degli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto sono a carico dei richiedenti.

2. Le tariffe praticate dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e le loro eventuali variazioni, sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di revocare la designazione sopraindicata in presenza di inadempienze agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati.

Roma, 17 maggio 1996

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

Il direttore generale degli affari economici
NIGIDO

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

96A3412

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1996.

Riattribuzioni di competenze dall'ufficio del registro bollo e demanio di Napoli agli uffici del registro atti pubblici ed atti privati di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1992 che fissa i principi generali relativi agli atti organizzativi, nonché l'art. 16, del medesimo decreto legislativo riguardante i poteri attribuiti ai dirigenti generali;

Tenuto conto del combinato disposto dagli articoli 37, comma 2, lettera *l)*, 41, comma 6, e 79, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1976;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riorganizzazione del servizio di appuramento e riscossione attualmente esistente presso l'ufficio registro bollo e demanio di Napoli e provvedere, di conseguenza, alla riattribuzione delle relative competenze agli uffici del registro atti pubblici ed atti privati di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente ai crediti certi, liquidi ed esigibili non assunti in carico alla stessa data, l'ufficio del registro bollo e demanio di Napoli cessa di avere competenza per il servizio di appuramento e riscossioni delle somme di spettanza degli uffici del registro atti pubblici e atti privati di Napoli non soddisfatte contemporaneamente all'accertamentoed alla liquidazione, di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1976.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli uffici del registro atti pubblici e atti privati di Napoli provvedono all'appuramento e alla riscossione di tutte le somme di propria spettanza, ivi compresi i crediti certi, liquidi ed esigibili formatisi in data antecedente e non assunti in carico dall'ufficio registro bollo e demanio di Napoli alla stessa data.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Napoli, 28 maggio 1996

Il direttore regionale: NASTRI

96A3445

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione del 19 dicembre 1995 e la successiva delibera presidenziale del 6 maggio 1996, relative all'approvazione delle modifiche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16 nonché della norma transitoria dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16 nonché la modifica della norma transitoria dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario, la Fondazione contribuisce allo sviluppo sociale culturale ed economico del proprio territorio di intervento.

In particolare la Fondazione persegue fini di interesse pubblico, di utilità e di solidarietà sociale attraverso iniziative di volta in volta ritenute più idonee, particolarmente nei settori della sanità, della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della cultura, mantenendo le originarie finalità di beneficenza, di assistenza, di tutela delle categorie sociali più deboli e di pubblica utilità già proprie della Cassa di risparmio di Carpi.

Per il raggiungimento di tali fini la Fondazione opera prevalentemente attraverso la realizzazione di propri programmi e progetti di intervento, anche pluriennali da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati interessati. In via subordinata la Fondazione può anche sostenere progetti e iniziative promossi da terzi.

La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze di operatività, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad alcuni settori, tra quelli previsti dal presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche.

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità.

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria della azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria.

La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e finanziarie, purché di minoranza; può altresì, assumere partecipazioni, anche di controllo, in società con oggetto diverso da quello bancario e finanziario, purché ciò sia strumentale o connesso al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 218/1990 e del decreto legislativo n. 356/1990 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella S.p.a. conferitaria e dagli eventuali cespiti e attività non conferite.

Esso s'incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Nel perseguimento delle finalità degli scopi statutari la Fondazione ha cura di mantenere l'integrità economica del patrimonio.

Art. 4.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari almeno al 10% dei dividendi derivanti dalle partecipazioni e delle rendite stesse ad una riserva, *investita nei modi di legge*, finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di gestione;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

I proventi derivanti dalla cessione delle azioni delle società conferitarie e dei diritti di opzione sulle medesime, sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

La Fondazione provvede altresì — a' sensi dell'art. 15, punto 1°, della legge 11 agosto 1991, n. 266, con una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al primo comma — alla costituzione di fondi speciali regionali secondo le modalità stabilite dalla legge medesima.

La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate non può superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 5.

Sono organi della Fondazione.

il consiglio di amministrazione,

il presidente:

il collegio dei revisori,

il segretario generale nei limiti stabiliti dalle norme in vigore e dal presente statuto.

La nomina negli organi amministrativi e di controllo non comporta rappresentanza degli enti dalle quale proviene la nomina stessa, né vincoli di mandato.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri, così nominati:

due dall'amministrazione del comune di Carpi;

quattro dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;

una dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

due dall'associazione tra Casse e Monti dell'Emilia-Romagna

I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza — culturale, scientifica, imprenditoriale o professionale — nei settori di intervento della Fondazione, nonché nelle discipline economiche e finanziarie. I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti in carica.

Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, i dipendenti in servizio presso la Fondazione, presso la società conferitaria o presso società da quest'ultima controllate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Alla scadenza del loro mandato, i consiglieri, nel rispetto della normativa vigente, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrano in carica i successori. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al segretario generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e vice presidente;

la determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a consigliere e della permanenza degli stessi, da esprimersi a maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e revisori ove prevista;

la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti,

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, gli eventuali aggiustamenti al bilancio preventivo in corso di esercizio nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

l'approvazione di un regolamento che definisce i criteri e le modalità relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale nei settori di intervento, nonché l'adozione delle delibere di cui all'art. 2, comma 4, del presente statuto, con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica.

Il consiglio di amministrazione può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti esterni. Possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990 e loro successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati uno dall'amministrazione del comune di Carpi e due dalla associazione fra le Casse di risparmio italiane, da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Alla scadenza del loro mandato, i revisori, nel rispetto della normativa vigente, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrano in carica i successori. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal consiglio di amministrazione.

Il revisore più anziano di carica fra quelli isritti nel registro dei revisori *contabili*, ovvero in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio

I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili.

I revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

Art. 13

Il consiglio di amministrazione determina la misura del compenso annuo e della medaglia di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori nonché, sentito il collegio dei revisori medesimo, la misura del compenso annuo e delle medaglie di presenza spettanti al presidente, al vice presidente e agli altri amministratori. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori spetta il rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.

Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art 12, qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e il cumulo dei compensi superi il doppio del compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche, il compenso corrisposto dalla Fondazione si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali l'interessato mantiene comunque il diritto alla percezione

Art. 16

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici *conferenti ex art. 11 decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356*, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante — dopo aver soddisfatte tutte le obbligazioni — deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario e dove opera la Cassa risparmio Carpi S.p.a , da individuarsi da parte di una commissione costituita presso l'associazione fra le Casse di risparmio italiane, presieduta dal presidente di questa ed integrata da qualificati esponenti delle diverse realtà del territorio nominati dai prefetti delle province interessate

NORMA TRANSITORIA

La norma di cui all'art. 12 è operativa ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale del 26 novembre 1993, n. 243265, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri i cui mandati sono in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto rimangono nelle rispettive cariche fino alla scadenza dei mandati.

Al momento della scadenza del mandato del presidente e del vice presidente di nomina ministeriale la reintegrazione del consiglio avverrà mediante l'esercizio del potere di nomina del soggetto cui sono stati conferiti nuovi poteri di nomina.

Successivamente all'esercizio del potere di nomina nei casi di cui al comma precedente il consiglio di amministrazione procederà alla nomina relativa alla carica di presidente e/o vice presidente vacanti.

I componenti il collegio dei revisori restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto.

Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art 6, comma 2.

96A3439

DECRETO 23 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 59.649 miliardi;

Visti i propri decreti in data 19 aprile 1996 e 7 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 30 aprile 1996 e scadenza 30 aprile 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 19 aprile 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3440

DECRETO 27 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 59.649 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 1996, entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 9 maggio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 9 maggio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 255.736.250.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3441

DECRETO 27 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 59.649 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile e 9 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile

1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 giugno 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1996, entro le ore tredici del giorno 31 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantanove giorni.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3442

DECRETO 27 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annual-

mente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 59.649 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile e 9 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996-2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996-2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 giugno 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1996, entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 118.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3443

DECRETO 27 maggio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 maggio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 59.649 miliardi;

Considerato che il 1° giugno 1996 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 1° giugno 1991-1996 emessi con decreto ministeriale del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991 e 11% 1° giugno 1993-1996 emessi con decreto ministeriale del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 12 e 25 marzo, 11 e 23 aprile, 9 maggio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996-2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12% - 1° giugno 1991-1996 e 11% - 1° giugno 1993-1996, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996-2006, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 1.141.400.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% e 11% di scadenza 1° giugno 1996, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 giugno 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 30 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 25 gennaio 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 25 gennaio 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 maggio 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 5 giugno 1996.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12% e 11%, di scadenza 1° giugno 1996, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 11%, di scadenza 1° giugno 1996 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1996; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse netti per 122 giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 11% di scadenza 1° giugno 1996, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 11%, di scadenza 1° giugno 1996, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% e 11% di scadenza 1° giugno 1996, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% e 11%, di scadenza 1° giugno 1996, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventidue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3444

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 aprile 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 700.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1996, ai sensi delle leggi 10 luglio 1991, n. 201 e 24 febbraio 1995, n. 46.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, di rifinanziamento dei programmi di cui alla citata legge n. 752/1986;

Vista la legge di conversione n. 46/1995, che autorizza, per il 1995, la spesa di lire 800 miliardi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, della quale il 20% da destinare al Ministero delle risorse agricole;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1995, con la quale è stata assegnata, fra l'altro, in attuazione della citata legge n. 46/1995, per il 1995, la somma complessiva di lire 700 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per gli interventi nel campo agricolo;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 112904 del 5 marzo 1996, con il quale è apportata una variazione in aumento per il 1996, di lire 700 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in attuazione alla citata delibera CIPE del 21 dicembre 1995;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della citata somma di lire 700 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 700.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1995, di seguito riportate:

Regioni a statuto ordinario	Importi (in milioni)
Piemonte	42.553
Liguria	13.993
Lombardia	45.822
Veneto	45.402
Emilia-Romagna	56.868
Toscana	42.896
Umbria	19.586
Marche	25.137
Lazio	50.995
Abruzzo	41.356
Molise	25.151
Campania	88.256
Puglia	92.225
Basilicata	46.578
Calabria	63.182
Totale	700.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 700.000.000.000 a favore delle sole regioni a statuto ordinario, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A3452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Artigliere generale di divisione Saverio Pentagna», in Firenze

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Artigliere generale di divisione Saverio Pentagna», con sede in Firenze.

96A3431

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1996 sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

Medaglia d'argento «alla memoria»

All'app. S. UPG CC Renzo Lampis, nato il 20 ottobre 1954 a Villaverde, con la motivazione: «Nel corso di coordinato servizio notturno automontato svolto in area suburbana particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e

finalizzato alla cattura di pericoloso latitante, veniva fatto segno a convergente azione di fuoco da parte di malviventi celati dalla vegetazione e dall'oscurità, con pronta determinazione si proiettava fuori dall'automezzo. Benché ferito e consapevole dell'estremo rischio cui si esponeva, reagiva prontamente con l'arma in dotazione finché, colpito mortalmente, si accasciava al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari, di eccezionale forza d'animo e di altissimo senso del dovere». - San Basilio (Cagliari), 2 aprile 1994.

Medaglie d'oro «alla memoria»

Al Car. S. Walter Frau, nato il 27 agosto 1965 a Ossi, con la motivazione: «Conducente di nucleo radiomobile in area ad elevata densità criminale, mentre con il proprio capo equipaggio procedeva all'arresto di un malvivente, che vigilava su due automezzi, con armi a bordo, poco prima rubati, veniva investito improvvisamente da violenta azione di fuoco incrociato attuata dai complici del predetto malvivente che si apprestavano a rapinare un furgone portavalori. Incurante della situazione di palese inferiorità non si sottraeva all'impari scontro e si lanciava contro i banditi, riuscendo a ferirli con l'arma in dotazione finché, colpito mortalmente, non si accasciava esamine al suolo. Tale azione impediva la consumazione della rapina e rendeva possibile la identificazione e la cattura dell'intera organizzazione. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio». — Chilivani (Sassari), 16 agosto 1995;

All'app. S. CC Ciriaco Carru, nato il 1° settembre 1963 a Bitti, con la motivazione: «Capo equipaggio di nucleo radiomobile in area ad elevata densità criminale, mentre con il militare autista procedeva all'arresto di un malvivente, che vigilava su due automezzi, con armi a bordo, poco prima rubati, veniva investito improvvisamente da violenta azione di fuoco incrociato attuata dai complici del predetto malvivente che si apprestavano a rapinare un furgone portavalori. Incurante della situazione di palese inferiorità non si sottraeva all'impari scontro e si lanciava contro i banditi, riuscendo a ferirne uno con l'arma in dotazione finché, colpito mortalmente, non si accasciava esamine al suolo. Tale azione impediva la consumazione della rapina e rendeva possibile la identificazione e la cattura dell'intera organizzazione. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio». — Chilivani (Sassari), 16 agosto 1995.

96A3430

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) con deliberazione n. 87 del 20 dicembre 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1995 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Emilio Buda per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 785/96/Gab. del 4 aprile 1996, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Emilio Buda ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico a seguito di trasferimento presso la prefettura di Vibo Valentia, e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giovanni Barilà.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1996 il dott. Giovanni Barilà è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Emilio Buda.

Il consiglio comunale di Gibellina (Trapani) con deliberazione n. 124 del 15 dicembre 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1995 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione. La predetta commissione, con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1995, è stata modificata, risultando attualmente composta dal dott. Rosario Scalabrino, dal dott. Antonino Fisicaro e dal rag. Vito Licari.

La prefettura di Trapani, con nota n. 3355 Sett. 3° del 4 marzo 1996, ha fatto presente che un componente della commissione suddetta dott. Antonino Fisicaro ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico in quanto la notevole attività da svolgere presso il comune ove presta servizio è incompatibile con l'incarico affidatogli e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giuseppe Colicchia.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1996 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Gibellina (Trapani) il dott. Giuseppe Colicchia, in sostituzione del dott. Antonino Fisicaro.

Il consiglio comunale di Cavallino (Lecce) con deliberazione n. 230 del 19 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione. La predetta commissione, con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995, è stata modificata, risultando attualmente composta dal dott. Annunziato Tommasi, dal dott. Giuseppe Carratta e dal dott. Pierantonio Cicirillo.

La prefettura di Lecce, con nota n. 40207 Sett. 3° del 2 marzo 1996, ha fatto presente che un componente della commissione suddetta dott. Annunziato Tommasi, ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico in quanto la notevole attività da svolgere presso il comune ove presta servizio è incompatibile con l'incarico affidatogli e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Vincenzo Specchia

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1996 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Cavallino (Lecce) il dott. Vincenzo Specchia, in sostituzione del dott. Annunziato Tommasi.

96A3446

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale della Regata storica delle antiche Repubbliche marinare e Concorso ippico Piazza di Siena. (Estrazione del 26 maggio 1996).

Elenco dei biglietti vincenti della lotteria nazionale della Regata storica delle antiche Repubbliche marinare e Concorso ippico di Piazza di Siena, avvenuta in Roma il 26 maggio 1996:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie N n. 76384 di lire 2 miliardi abbinato ad Amalfi;

2) Biglietto serie AC n. 95238 di lire 500 milioni abbinato a Sloothaak Frank - Germania;

3) Biglietto serie L n 86342 di lire 200 milioni abbinato a Pisa;

4) Biglietto serie Z n 56794 di lire 200 milioni abbinato a Sozzi Valerio - Italia;

5) Biglietto serie R n. 25068 di lire 150 milioni abbinato a Venezia;

6) Biglietto serie L n 89274 di lire 150 milioni abbinato a Pessoa Rodrigo - Brasile;

7) Biglietto serie V n. 68233 di lire 100 milioni abbinato a Genova;

8) Biglietto serie B n. 66313 di lire 100 milioni abbinato a Philippaerts Ludo - Belgio

B) *Premi di seconda categoria:*

n 22 premi di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	A	45229	12) Biglietto serie	N	06268
2) Biglietto serie	A	66674	13) Biglietto serie	N	85886
3) Biglietto serie	B	12745	14) Biglietto serie	O	24834
4) Biglietto serie	B	45255	15) Biglietto serie	O	54610
5) Biglietto serie	C	24256	16) Biglietto serie	O	81658
6) Biglietto serie	F	89597	17) Biglietto serie	P	34067
7) Biglietto serie	F	97798	18) Biglietto serie	R	29069
8) Biglietto serie	I	47346	19) Biglietto serie	U	58400
9) Biglietto serie	L	42552	20) Biglietto serie	AA	32763
10) Biglietto serie	M	52227	21) Biglietto serie	AB	09210
11) Biglietto serie	M	59662	22) Biglietto serie	AC	70170

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti*

1) Biglietto serie	N	76384	L. 3.000 000
2) Biglietto serie	AC	95238	L. 2 000 000
3) Biglietto serie	L	86342	L. 1 500.000
4) Biglietto serie	Z	56794	L. 1.500.000
5) Biglietto serie	R	25068	L. 1 200.000
6) Biglietto serie	L	89274	L. 1.200 000
7) Biglietto serie	V	68233	L. 800 000
8) Biglietto serie	B	66313	L. 800.000

Ai venditori dei ventidue premi di seconda categoria L. 500 000 ciascuno.

96A3466

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 giugno 1996

Dollaro USA	1543,37
ECU	1913,78
Marco tedesco	1012,05
Franco francese	298,76
Lira sterlina	2387,28
Fiorino olandese	904,04
Franco belga	49,234
Peseta spagnola	12,028
Corona danese	262,08
Lira irlandese	2444,70
Dracma greca	6,409
Escudo portoghese	9,822
Dollaro canadese	1127,95
Yen giapponese	14,304
Franco svizzero	1237,37
Scellino austriaco	143,82
Corona norvegese	236,70
Corona svedese	229,86
Marco finlandese	328,48
Dollaro australiano	1239,02

96A3542

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

B01A - Fisica generale
insegnamento: laboratorio di fisica generale,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3447

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1996 concernente: «Costituzione del comitato consultivo istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 23 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 4, prima colonna, art. 1, sesto rigo, dove è scritto: «*Tripedi* dott. Carlo, consigliere di ambasciata, presidente supplente», leggasi: «*Tripepi* dott. Carlo, consigliere di ambasciata, presidente supplente»; inoltre, sempre nella stessa colonna, nell'elenco del Ministero della difesa, dove è scritto: «Salvatori dott. Paolo, *1° dirigente*, membro supplente; Piacentini dott.ssa Rossella, *1° dirigente*, membro supplente; Cipolla Giovanni, *1° dirigente*, membro supplente.»; leggasi: «Salvatori dott. Paolo, membro supplente; Piacentini dott.ssa Rossella, membro supplente; Cipolla Giovanni, membro supplente.».

96A3467

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.